



Le PROCEDURE di AFFIDAMENTO di SERVIZI e FORNITURE alla luce del D.Lgs. n. 50/2016

ROMA, 14 – 15 Luglio 2016

Sonia Migali - Edoarda Sancì

ENTRATA IN VIGORE E REGIME TRANSITORIO

Entrata in vigore e regime transitorio

- **Direttiva 2014/24/UE** in materia di appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (**settori ordinari**);
- **Direttiva 2014/25/UE** in materia di procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (**settori speciali**);
- **Direttiva 2014/23/UE** in materia di aggiudicazione dei contratti di **concessione**.



La **LEGGE 28 gennaio 2016, n. 11** «Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», approvata definitivamente dal Senato il 14 gennaio 2016, è stata pubblicata sulla G.U.R.I. n. 23 del 29 gennaio 2016 ed è entrata in vigore il **13 febbraio 2016**.



D.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici)

Entrata in vigore e regime transitorio

Le tre nuove direttive comunitarie (23, 24 e 25 del 2014), nell'ambito della strategia Europa 2020, si pongono obiettivi ambiziosi che possono così sintetizzarsi:

- **rendere più efficiente l'uso dei fondi pubblici**, che, come noto, vengono ordinariamente allocati attraverso contratti pubblici; per tale obiettivo occorrono **procedure** improntate a **canoni di semplificazione, flessibilità, correttezza**;
- **garantire la dimensione europea del mercato dei contratti pubblici** di lavori servizi e forniture, assicurando **la tutela della concorrenza**, vietando pratiche discriminatorie, tutelando anche le piccole e medie imprese;
- fare un **uso strategico degli appalti pubblici**, come **strumento di politica economica e sociale**, promuovendo l'innovazione tecnologica, la crescita sostenibile, **la tutela ambientale, obiettivi sociali**, quali la tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei contratti pubblici e l'impiego nel lavoro dei soggetti svantaggiati;
- promuovere la **lotta alla corruzione** attraverso procedure semplici e trasparenti, rimuovendo le incertezze normative.

Entrata in vigore e regime transitorio

La nuova disciplina, secondo gli artt. 216, comma 1, e 220, e in base al Comunicato adottato il 22 aprile 2016 dall'ANAC congiuntamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entrava in vigore il 19 aprile 2016

ma la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (n. 91) del 19 aprile 2016, avviene dopo le ore 22.00 e, quindi, solo da quel momento reso pubblicamente conoscibile.....



L'ANAC, sentita anche l'Avvocatura Generale dello Stato, ha quindi ritenuto di adottare una diversa **soluzione equitativa con riferimento ai soli bandi o avvisi pubblicati nella giornata del 19 aprile**. Per essi, in particolare, continua ad operare il pregresso regime giuridico, mentre le disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 riguardano i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016.

Entrata in vigore e regime transitorio

L'ANAC sentita anche l'Avvocatura Generale dello Stato, ha quindi ritenuto di adottare una diversa soluzione equitativa con riferimento ai soli bandi o avvisi pubblicati nella giornata del 19 aprile.

Bandi, avvisi lettere di invito
pubblicati il 19 aprile



D.lgs. 163/2006

Bandi, avvisi lettere di invito
pubblicati dal 20 aprile



D.lgs. 50/2016

Entrata in vigore e regime transitorio

La disciplina del d.lgs. 163/2006 si applica anche:

Affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto, siano disposti:

- **il rinnovo del contratto** o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara;
- **consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi;**
- **proroghe tecniche** – purché limitate al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara;
- **varianti** per le quali non sia prevista l'indizione di una nuova gara.

Entrata in vigore e regime transitorio

La disciplina del d.lgs. 163/2006 si applica anche:

- procedure negoziate da indire nei casi di precedenti gare andate deserte durante la vigenza del vecchio Codice, a causa della mancata presentazione di offerte e/o della presentazione di offerte irregolari o inammissibili;
- procedure negoziate per contratti di cui all'allegato II B del d.lgs. 163/06 o di importo inferiore alla soglia comunitaria, per le quali la stazione appaltante ha pubblicato, nella vigenza del vecchio Codice, un'indagine di mercato tra operatori economici da invitare a presentare offerte;
- affidamenti diretti e/o procedure negoziate, che attuano accordi quadro aggiudicati prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice;
- procedure di adesione a convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016.

Entrata in vigore e regime transitorio

Con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016 viene abrogato con effetto immediato il previgente Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 163/2006), mentre il relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010 rimarrà in vigore in maniera parziale e differita.

Entrata in vigore e regime transitorio

In particolare restano in vigore nel periodo transitorio (fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016) unicamente i seguenti articoli del DPR n. 207/2010:

- articoli 9 e 10 (disciplina del RUP);
- articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione);
- articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA);
- articoli da 178 a 210 (scopo e forma della contabilità);
- articoli da 215 a 238 (collaudo);
- articoli da 239 a 248 e 251 (lavori sul patrimonio culturale e sui beni vincolati);
- articoli da 254 a 256 (società tra professionisti, società di ingegneria e raggruppamenti di progettisti);
- articoli da 343 a 356 (contratti da eseguire all'estero).

Entrata in vigore e regime transitorio

Per l'attuazione del nuovo codice dei contratti pubblici non è previsto alcun Regolamento attuativo, bensì una **molteplicità di atti (circa 50)** costituiti da **linee-guida di carattere generale** proposte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) ed adottate con decreti ministeriali o del Presidente del Consiglio, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Novità del codice

- Sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
- Semplificazione procedure sotto-soglia e assorbimento procedure in economia
- Flessibilità delle procedure: Procedura competitiva con negoziazione, Partenariato per l'innovazione
- Digitalizzazione delle procedure (entro il 18.4.2018)
- Revisione disciplina requisiti orientata al favor MPMI e massima concorrenza
- Nuove norme per l'avvalimento
- Criterio di aggiudicazione ordinario diventa l'offerta economicamente più vantaggiosa; il prezzo più basso è criterio eccezionale
- Nuova disciplina delle "commissioni di aggiudicazione"
- Nuova disciplina per le offerte anomale
- Nuovo soccorso istruttorio

Novità del codice

- Appalti verdi: vengono recepite le novità introdotte dalla L.221/2015
- Possibilità di inserimento di clausole sociali
- Programmazione per beni e servizi obbligatoria per importi unitari da 40.000 euro
- progettazione: favor per quella esterna; Riduzione ambito appalto integrato
- Incentivi 2%: sono riferiti alle attività tecniche dei dipendenti e non alla progettazione interna
- Regimi specifici e differenziati per gli appalti dei servizi sociali, ristorazione, servizi culturali, ecc
- Rating reputazionale: futura implementazione di un sistema di penalità e premialità nei confronti delle imprese connesso, a criteri reputazionali (ANAC)
- Nuova disciplina per le concessioni di lavori e servizi
- Subappalto: obbligatorio indicare una terna di subappaltatori (sopra soglia); il 30% va riferito all'importo totale del contratto
- Parere precontenzioso ANAC può essere vincolante tra le parti
- Raccomandazioni vincolanti alle stazioni appaltanti

STRUTTURA DEL CODICE

Struttura del codice

Il testo approvato è composto da 220 articoli suddivisi nelle seguenti parti:

Parte I - Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni (artt. 1-34)

Titolo I - Principi generali e disposizioni comuni (artt. 1-3)

Titolo II - Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione (artt. 4-20)

Titolo III – Pianificazione, programmazione e progettazione (artt. 21-27)

Titolo IV - Modalità di affidamento – Principi comuni (artt. 28-34)

Parte II – Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture (artt. 35-163)

Titolo I - Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia (artt. 35-36)

Titolo II - Qualificazione delle stazioni appaltanti (artt. 37-43)

Titolo III - Procedura di affidamento (artt. 44-93)

Titolo IV - Aggiudicazione per i settori ordinari (artt. 94-99)

Titolo V – Esecuzione (artt. 100-113)

Titolo VI - Regimi particolari di appalto (artt. 114-163)

Struttura del codice

Parte III – Contratti di concessione (artt. 164-178)

Titolo I - Principi generali e situazioni specifiche (artt. 164-178)

Parte IV – Partenariato pubblico privato e contraente generale (artt. 179-199)

Titolo I - Partenariato pubblico privato (artt. 180-191)

Titolo II - In house (artt. 192-193)

Titolo III - Contraente generale (artt. 194-199)

Parte V – Infrastrutture e insediamenti prioritari (artt. 200-203)

Parte VI - Disposizioni finali e transitorie (artt. 204-220)

Titolo I – Contenzioso (artt. 204-211)

Titolo II – Governance (artt. 212-215)

Titolo III - Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni (artt. 216-220)

AMBITO DI APPLICAZIONE E SERVIZI ESCLUSI

Ambito di applicazione e servizi esclusi

Il codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.

Ambito di applicazione e servizi esclusi

Il codice non si applica (art. 5)

a) alle concessioni e appalti pubblici aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato quando:

- l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita su tale persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore;
- nella persona giuridica controllata non vi sono capitali privati (ad eccezione di quelle previste per legge).

Ambito di applicazione e servizi esclusi

b) **agli appalti nei settori speciali** e alle concessioni **aggiudicati a una joint venture** o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture a quando:

- la joint venture è stata costituita per svolgere le attività oggetto dell'appalto o della concessione per un periodo di almeno tre anni
- l'atto costitutivo prevede che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte almeno per un periodo di pari durata(art. 6)

c) **agli appalti e concessioni i nei settori speciali** aggiudicati da un ente aggiudicatore a un'impresa collegata o da una joint venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori **per svolgere una serie di attività nei medesimi settori speciali**, a uno di tali enti aggiudicatori (purché l'80% del fatturato provenga dalle prestazioni rese all'ente aggiudicatore o alle altre imprese collegate). Art.7

Ambito di applicazione e servizi esclusi

- d) **agli appalti strumentali allo svolgimento delle attività nei settori speciali** disciplinati dagli artt. 115-121, e alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori a condizione che la relativa attività sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili (art. 8)
- e) ai contratti di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice, a un'altra amministrazione aggiudicatrice in base ad un diritto esclusivo, di cui esse beneficino in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (art. 9)

Ambito di applicazione e servizi esclusi

- f) ai contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali alle condizioni di cui all'art. 10 (art. 10)
- h) appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi (art. 13)
- g) agli appalti e concorsi di progettazione aggiudicati ed organizzati da enti aggiudicatori per fini diversi dal perseguimento delle attività nei settori speciali o per l'esercizio di un'attività in un Paese terzo (articolo 14);
- l) agli appalti pubblici e dei concorsi di progettazione nei settori ordinari e delle concessioni principalmente finalizzati alla messa a disposizione o alla gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o alla prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche (art. 15);
- m) ai contratti ed ai concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali (articolo 16);

Ambito di applicazione e servizi esclusi

- o) alle concessioni, relative a servizi di trasporto basati su una licenza di gestione o di trasporto pubblico di passeggeri; ai servizi di lotterie aggiudicati “in esclusiva”; a concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per l’esercizio della loro attività in un Paese terzo, che non determinano lo sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica all’interno dell’UE (articolo 18);
- p) ai contratti di sponsorizzazione nel rispetto degli adempimenti dettati dalla stessa disposizione, per le sponsorizzazioni di importo superiore a 40.000 (art. 19);
- q) alle opere pubbliche realizzate a spese del privato di cui all’art. 20, con l’osservanza delle prescrizioni ivi contenute (art. 20).

Ambito di applicazione e servizi esclusi

Le disposizioni del nuovo codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:

- a) aventi ad oggetto **l'acquisto o la locazione**, quali che siano le relative modalità finanziarie, di **terreni, fabbricati esistenti** o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- b) aventi ad oggetto **l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici** che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici.
- c) concernenti i **servizi d'arbitrato e di conciliazione**;

Entrata in vigore e regime transitorio

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) **rappresentanza legale di un cliente** da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della L. 9 febbraio 1982, n. 31 (libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri della Comunità Europea);

1.1) **in un arbitrato** o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) **in procedimenti giudiziari** dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) **consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della L. 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;**

Ambito di applicazione e servizi esclusi

- 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;**
- 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;**
- 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;**
- e) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;
- f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
- g) concernenti i contratti di lavoro;

Ambito di applicazione e servizi esclusi

- h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8;98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
- i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;
- l) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0,92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni.(art. 17)

Ambito di applicazione e servizi esclusi

Anche i contratti esclusi, si applicano i seguenti principi (art. 4):

- Economicità
- Efficacia
- Imparzialità
- Parità di trattamento
- Trasparenza
- Proporzionalità
- Tutela dell'ambiente
- Efficienza energetica.

Principi

Divieto di gold plating

(lett. a della legge delega 11/2016)

Divieto di introduzione e di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalle direttive

Alcune norme della stessa legge delega paiono in contrasto con il divieto di gold plating.

Ma lo stesso Consiglio di Stato nel parere del 1/4/2016 afferma: *“Il divieto di gold plating deve essere interpretato in una prospettiva di riduzione della “oneri non necessari” per cui l’introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive è giustificato dalla salvaguardia di interessi e valori costituzionali, ovvero enunciati nell’art. 36 del TFUE”*

Principi

Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni (art.30)

Per affidamento:

- libera concorrenza,
- non discriminazione,
- trasparenza,
- proporzionalità,
- pubblicità.

Per affidamento ed esecuzione:

- economicità (anche subordinato a criteri ispirati a esigenze sociali, tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile nei limiti in cui è consentito dalla normativa vigente e dal codice),
- efficacia, tempestività,
- correttezza.

Principi

Economicità: obbligo dell'amministrazione di conseguire un risultato determinato, attraverso l'impiego ottimale delle risorse disponibili, nell'ottica del giusto contemperamento tra spesa parametrata ed il grado di soddisfazione da raggiungere. Principio riferibile sia al diritto pubblico che al diritto privato.

Efficacia: parametro per la valutazione della idoneità dell'azione amministrativa rispetto al raggiungimento di uno scopo prefissato.

- **Parametri di legittimità dell'azione amministrativa ascrivibili all'art. 97 della costituzione, quali corollari del principio di buon andamento e buona amministrazione.**

Tempestività: è ispirato a finalità di snellimento dell'azione amministrativa. Obiettivo della direttiva unica 2004/18 e trova applicazione nell'utilizzo dei mezzi elettronici allo scopo di ridurre i tempi delle procedure.

Correttezza: deve essere inteso come regola di comportamento cui è assoggettato ogni soggetto dell'ordinamento nelle relazioni intersoggettive e riveste una duplice valenza: sul piano pubblicistico si traduce come dovere di coerenza e non contraddizione nell'esercizio del potere e dell'attività amministrativa e sul piano privatistico come specificazione del dovere di buona fede prescritto dall'art. 1175 c.c..

Principi

Trasparenza: obbligo di garantire in favore di ogni potenziale offerente un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura del mercato alla concorrenza;

Proporzionalità: la proporzionalità riferita all'esercizio dell'attività amministrativa esige che non vengano adottati atti limitativi dei diritti e delle libertà fondamentali degli amministrati in misura superiore e quindi sproporzionata rispetto al pubblico interesse da perseguire; il mezzo adottato deve essere idoneo a raggiungere il fine perseguito; il mezzo adottato deve essere necessario rispetto al fine perseguito, può essere quindi adoperato solo quando non possa essere utilizzato un altro mezzo meno gravoso (art. 1 comma 2 del d.l. 95/2012 ha modificato l'art. 2 comma 1 bis del codice, aggiungendo il seguente periodo: i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese);

Publicità: conoscibilità e partecipazione agli atti della gara al maggior numero di imprese interessate in ambito comunitario (nel diritto interno costituisce applicazione del principio costituzionale di imparzialità e buona amministrazione).

Principi

Art. 30

2. Le stazioni appaltanti **non possono limitare in alcun modo artificialmente la concorrenza** allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.

3. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.

4. Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul

piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Principi

5. In caso di **inadempienza contributiva** risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, **la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto** agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

n.b. La norma eleva a rango di norma primaria la corrispondente disposizione regolamentare di cui all'art. 4 DPR 207/2010.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

Principi

7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.

- Si evidenzia l'inclusione delle microimprese rispetto alla formulazione dell'art. 2, c.1 bis, D.lgs. 163/2006 ("I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese").
- Microimpresa: meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro (Raccomandazione CE del 6 maggio 2003)

8. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Principi

L'articolo 28 (Contratti misti di appalto) disciplina le modalità di affidamento dei contratti misti (cioè di quei contratti aventi ad oggetto due o più tipi di appalto), prevedendo come regola generale l'aggiudicazione secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto.

L'articolo 29 (Principi in materia di trasparenza) **prevede la pubblicazione** di tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico, nel caso non siano considerati riservati (art. 112) o secretati (art. 162).

La pubblicazione deve avvenire **sul profilo del committente** (nella sezione "Amministrazione trasparente", con rinvio al d.lgs. n. 33/2013) e **sul sito web del MIT e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC**. Sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione, **il provvedimento che determina le esclusioni** dalla procedura di affidamento e quello che **determina le ammissioni** all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della **commissione giudicatrice** e i **curricula dei suoi componenti**. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i **resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione**. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le SA provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità tramite sistemi informatizzati regionali.

Principi

L'articolo 32 (Fasi delle procedure di affidamento) disciplina le fasi delle procedure di affidamento, partendo dal rispetto degli atti di programmazione.

L'articolo 33 (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento) prevede che la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della SA e nel rispetto dei termini previsti dallo stesso, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti. Decorsi i termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata. L'eventuale approvazione del contratto stipulato avviene nel rispetto dei termini e secondo procedure analoghe ed è sottoposta ai controlli previsti dall'ordinamento della SA o norme vigenti.

Principi

L'articolo 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) contiene disposizioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (c.d. PAN GPP),

OBIETTIVI DEL GPP

- Riduzione degli impatti ambientali
- Tutela della competitività
- Stimolo all'innovazione
- Razionalizzazione della spesa pubblica
- Integrazione delle considerazioni ambientali nelle altre politiche dell'ente
- Miglioramento dell'immagine della pubblica amministrazione
- Diffusione di modelli di consumo e di acquisto sostenibili
- Accrescimento delle competenze degli acquirenti pubblici

Principi

Il Piano d'Azione definisce i principi ed i criteri ambientali minimi (CAM) che le stazioni appaltanti devono prevedere nei bandi di gara per poter realizzare appalti verdi (cioè quelle procedure d'acquisto, che incoraggiano e favoriscono lo sviluppo di prodotti e tecnologie a minor impatto ambientale, coniugando l'obiettivo di razionalizzazione degli acquisti e riduzione dei consumi con l'incremento di qualità ambientale delle proprie forniture ed affidamenti)



- attraverso la corretta definizione dell'oggetto d'appalto,
- delle specifiche tecniche,
- dei requisiti di partecipazione,
- dei criteri di valutazione delle offerte e
- delle condizioni di esecuzione del contratto.

Principi

L'obbligo di previsione e inserimento dei CAM nei documenti di gara si applica, per gli affidamenti di qualunque importo, per almeno il 50% del valore a base d'asta dell'appalto e del 100% nel caso delle seguenti forniture e affidamenti connessi agli usi finali di energia:

- acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica;
- attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici;
- servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici; affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.

I CAM devono inoltre essere tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6.

Principi

I prodotti ambientalmente preferibili sono per esempio quelli meno energivori, costituiti da materiale riciclato e/o privi di sostanze nocive, di maggior durata o output di processi produttivi meno impattanti, meno voluminosi, di facile riciclabilità....

Se la domanda pubblica si orienta verso prodotti con queste caratteristiche si avrà :

- riduzione dei consumi energetici, specie quelli derivanti da fonti fossili, la parallela riduzione delle emissioni climalteranti,
- diminuzione della quantità di rifiuti prodotti e del carico sulle risorse naturali.

Principi

Art. 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi)

1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a **contratti ad alta intensità di manodopera**, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche **clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato**, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

Principi

Art. 36 (Contratti sotto soglia)

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Principi

- ANAC: Nell'espletamento delle procedure sotto soglia, le stazioni appaltanti garantiscono, in aderenza:
 - a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
 - c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

IL RUOLO DELL'ANAC

Il ruolo dell'Anac

Ruolo centrale dell'ANAC:

All'ANAC sono assegnate non solo la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici ma, soprattutto, l'attività di regolazione degli stessi.

- Gestisce il nuovo Sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza
- Gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, e il Casellario Informatico dei contratti pubblici
- Gestisce e aggiorna il nuovo "Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici"
- Gestisce il sistema di "Rating di legalità" delle imprese
- Gestisce l'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.
- Gestisce l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, l'elenco dei soggetti aggregatori.
- Vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori;

Il ruolo dell'Anac

L'Anac inoltre:

- garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto attraverso linee guida, bandi-tipo, **capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile**, comunque denominati, anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche.
- **vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie** ed opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'articolo 164 del presente codice;

Il ruolo dell'Anac

Art. 213 comma 13

L'Anac può irrogare **sanzioni amministrative pecuniarie** nei confronti dei soggetti che **rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti** dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro **250,00** e il **limite massimo di euro 25.000,00**.

Nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità **forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri** e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l'eventuale sanzione penale, **l'Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500,00 e il limite massimo di euro 50.000,00**. Con propri atti l'Autorità disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza.

Il ruolo dell'Anac

Art. 211 (Pareri di precontenzioso dell'ANAC)

1. Su iniziativa:

- della stazione appaltante o
- di una o più delle altre parti,

1. L'ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo.

2. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritenga sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante dell'Autorità entro il termine fissato è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria** entro il limite minimo di euro **250,00** e il limite massimo di euro **25.000,00**, posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente decreto. La raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo.

Il ruolo dell'Anac

Art. 213 (Autorita' Nazionale Anticorruzione)

Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, **gli atti di regolazione e gli altri atti di cui al precedente periodo** ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilita' a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l'impugnabilita' delle decisioni e degli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa.

L'ANAC, per l'emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicita', anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualita' della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice.



COMUNICAZIONI TRA SS.AA. E OO.EE.

Comunicazioni

Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici (**Art. 40 commi 1,2**)

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure del codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'art. 5-bis del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale):

La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

Le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali sono adottate con D.P.C.M., su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa.

Comunicazioni

A decorrere **dal 18 ottobre 2018**,
le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle
procedure di cui al Codice dei contratti pubblici sono eseguiti
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici

Comunicazioni

Le S.A. non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell'offerta esclusivamente nelle seguenti **ipotesi** (art. 52 comma 1):

a) a causa della **natura specialistica dell'appalto**, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;

b) **i programmi** in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l'offerta, **utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili** ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;

c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;

d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;

e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del comma 7.

Comunicazioni

Regole applicabili alle comunicazioni (art. 52 commi 3, 8)

Le stazioni appaltanti indicano nella relazione unica [ex art. 99] i motivi per cui l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario.

Oltre ai requisiti di cui all'allegato XI (Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi), agli strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:

- a) **le stazioni appaltanti mettono a disposizione dei soggetti interessati le informazioni sulle specifiche per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e la datazione;**
- b) **le stazioni appaltanti specificano il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura d'aggiudicazione degli appalti. Il livello è proporzionato ai rischi connessi;**
- c) **qualora ritengano che il livello dei rischi, valutato ai sensi della lettera b), sia tale che sono necessarie firme elettroniche avanzate, le stazioni appaltanti accettano le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, alle condizioni previste dalla norma.**

COMUNICAZIONI DATI ALL'ANAC

Comunicazioni dati all'Anac - Trasparenza

La trasparenza si traduce nella “accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e utilizzo delle risorse pubbliche”.

Gli obblighi comunicazione sono, quindi strumentale alla realizzazione del principio di trasparenza

Comunicazione dati all'Anac e Trasparenza

La **trasparenza** ha ad oggetto dati e informazioni che devono essere liberamente fruibili e utilizzabili da parte degli interessati



- in formato aperto
- sul sito web istituzionale delle amministrazioni, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Gli obblighi concernenti la **pubblicità** si realizzano attraverso la pubblicazione di documenti:

- sul profilo di committente, o secondo forme stabilite dalle relative norme di legge (es. Guri)

Comunicazione dati all'Anac - Trasparenza

❑ Adempimenti L.190/2012

Le pubbliche amministrazioni assicurano livelli essenziali di trasparenza con riferimento procedimenti di scelta del contraente previsti dal d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

Gli obblighi di pubblicazione riguardano anche:

- gli affidamenti diretti o espletati con procedura informale di richiesta di preventivi, ivi inclusi quelli per importi di spesa minimi;
- gli acquisti che l'Amministrazione effettua tramite MEPA

indipendentemente:

- dall'importo dell'affidamento
- da tipo di procedura di affidamento
- dal fatto che sia stato o meno acquisito un CIG/Smart CIG

Comunicazione dati all'Anac - Trasparenza

Le pubbliche amministrazioni, ai sensi della L. 190/2012 assicurano livelli essenziali di trasparenza con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente di cui al d.lgs.163/2006



Obbligo di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale

Obbligo di trasmissione dei medesimi dati all'Anac

Informazioni oggetto di pubblicazione

Dato	Descrizione
CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità. Nel caso in cui non sussista l'obbligo di acquisizione del CIG, il campo deve essere ugualmente compilato con il valore 0000000000 (dieci zeri)
Struttura proponente	Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente
Oggetto del bando	Oggetto della procedura di scelta del contraente
Procedura di scelta del contraente	Procedura di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche se posta in essere in deroga alle procedure ordinarie
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte	Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente, quindi tutti i partecipanti, alle procedure aperte e quelli invitati a partecipare alle procedure ristrette o negoziate. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti
Aggiudicatario	Elenco degli operatori economici risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti
Importo di aggiudicazione	Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza, e delle ritenute da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a liberi professionisti) e al netto dell'IVA
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture Data di ultimazione lavori, servizi o forniture (va indicata solo se conseguita, nel qual caso potrà coincidere con quella contrattualmente prevista)
Importo delle somme liquidate	Importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per legge e al netto dell'IVA, delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto

Comunicazione dati all'Anac - Trasparenza

I dati devono essere pubblicati in un formato digitale standard aperto che consenta l'analisi e la rielaborazione, anche a fini statistici, dei dati informatici.



devono utilizzare il formato XML secondo gli schemi XSD definiti nel documento “specifiche tecniche” disponibile sul sito dell'Autorità.

Comunicazione dati all'Anac - Trasparenza

Obbligo di pubblicazione on line

(Art. 7 Delibera ANAC n. 39 del 20.1.2016)

I dati e le informazioni sono pubblicati sul sito web delle Amministrazioni e degli Enti per un periodo di **5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo** a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione **e comunque fino alla conclusione del contratto stipulato** all'esito della procedura di affidamento cui fanno riferimento.

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i dati e le informazioni sono conservate e rese disponibili all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente»

Comunicazione dati all'Anac - Trasparenza

Entro il 31 gennaio di ogni anno la stazione appaltante ha l'obbligo di trasmettere in formato digitale standard aperto, i medesimi dati pubblicati



Anac

- **pubblica** le informazioni ricevute dalle stazioni appaltanti nel Portale Trasparenza del proprio sito web, liberamente consultabile da tutti i cittadini

trasmette alla Corte dei Conti, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso, in tutto o in parte, di pubblicare le informazioni o di trasmetterle in formato digitale standard aperto

Comunicazione dati all'Anac e Trasparenza

modalità di trasmissione dei dati all'Anac

(Art. 8 Delibera n. 39 del 20.1.2016)

Per i contratti di importo < 40.000 €



la p.a. assolve agli obblighi di trasmissione all'Autorità dei dati mediante effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi Smart Cig e Simog.

Per i contratti di importo = e > 40.000 €



la p.a. assolve agli obblighi di trasmissione all'Autorità con l'effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie all'Osservatorio dei Contratti Pubblici

Per le informazioni non acquisite tramite i sistemi Simog, SmartCIG o Avcpass, gli obblighi di trasmissione all'Autorità si intendono assolti con la pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione e successiva comunicazione della URL di pubblicazione

Comunicazione dati all'Anac - Trasparenza

Inadempimento obblighi di pubblicazione on line
(Art. 12 Delibera ANAC n. 39 del 20.1.2016)

- **L'omissione, in tutto o in parte**, della pubblicazione o dell'aggiornamento dei dati,
- **il ritardo** nell'adempimento o
- **il mancato rispetto delle indicazioni** fornite al riguardo con la deliberazione n. 39 del 20.1.2016 e le relative specifiche tecniche

COMPORTA

l'esercizio del **potere d'ordine da parte dell'Autorità** ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. 190/2012 e dell'art. 45 del d.lgs. N. 33/2013 :

- sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se le Amministrazioni rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni;
- sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se le Amministrazioni forniscono informazioni non veritiere.

Obblighi di trasparenza

L'articolo 29 del codice (Principi in materia di trasparenza) prevede la pubblicazione di tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla **programmazione** di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle **procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere**, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico, nel caso non siano considerati riservati (art. 112) o secretati (art. 162).

La pubblicazione deve avvenire:

- **sul profilo del committente** (nella sezione "Amministrazione trasparente", con rinvio al D.lgs. n. 33/2013)
- **sul sito web del MIT**
- **sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC.**

Sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione, **il provvedimento** che determina le **esclusioni** dalla procedura di affidamento ed **il provvedimento delle ammissioni** all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la **composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.**

Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le SA provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità tramite sistemi informatizzati regionali

Obblighi di trasparenza

Art. 76 (informazione dei candidati e degli offerenti)

Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche modalità di pubblicazione stabilite dal codice, **informano** tempestivamente **ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo alla conclusione** di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.

2. Su richiesta scritta dell'offerente interessato, l'amministrazione aggiudicatrice comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta:

- a) **ad ogni offerente escluso**, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 68, commi 7 e 8, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
- b) **ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata**, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro;
- c) **ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata**, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.

Obblighi di trasparenza

3. Fermo quanto previsto nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista è **dato avviso ai concorrenti, mediante PEC** o strumento analogo negli altri Stati membri, **del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali**, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici non divulgano le informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

Obblighi di comunicazione – Trasparenza

In particolare, obbligo di pubblicazione ed aggiornamento

- profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”
- sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- piattaforma digitale istituita presso l’ANAC

di tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162

ATTI DI
PROGRAMMAZIONE

COMPOSIZIONE COMMISSIONE
E CURRICULA COMPONENTI

ATTI
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Appalti pubblici di servizi,
forniture, lavori e opere
Concorsi pubblici di progettazione
Concorsi di idee
Concessioni
comprese quelle tra enti
nell’ambito del settore pubblico

ELENCO CONCORRENTI
ESCLUSI E AMMESSI
relativa documentazione non
riservata

RESOCONTI GESTIONE
FINANZIARIA CONTRATTI
AL TERMINE DELLA LORO
ESECUZIONE

PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

Programmazione

Legge di stabilità 2016 comma 505

Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, **entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro.**

Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, **indica le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche.** L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento. Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Programmazione

Legge di stabilità 2016 comma 505

Sono altresì comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel loro testo integrale tutti i contratti **stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti**, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi.

La disposizione del precedente periodo si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 271 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, 207, limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro.

Programmazione

Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti (art. 21)

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori hanno **l'obbligo di adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali**, approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio. A prescindere dal valore complessivo delle acquisizioni, nel programma (compresi gli aggiornamenti) **dovranno essere inseriti gli acquisti di importo pari o superiore ai 40 mila euro.**

Le p.a. sono tenute a comunicare – entro il mese di ottobre – al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del D.L. 24.4.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014, n. 89,- l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore al 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale.

Programmazione

Finalità della programmazione

La programmazione consente di individuare le singole categorie di prodotti/servizi che necessitano ai fini del monitoraggio relativo al raggiungimento della soglia comunitaria o comunque per comprendere quale norma applicare

Programmazione

Obiettivi della programmazione

- garantire una corretta applicazione delle regole di diritto;
- semplificare gli adempimenti amministrativi globalmente posti in essere dal sistema;
- ridurre il numero delle unita' e delle strutture amministrative impegnate in attivita' strumentali;
- acquisire le prestazioni in tempi quanto piu' possibili solleciti;
- assicurare i vantaggi di un sistema decentrato ossia la maggiore corrispondenza, sul piano qualitativo e temporale, tra bisogni ed acquisti;
- assicurare le utilita' di scala tipiche di un sistema di acquisti accentrato quali risparmi sui prezzi dei singoli prodotti, economie di risorse complessivamente impiegate in riserve connesse con la maggiore flessibilita' di beni e servizi alle singole strutture, ecc.

Programmazione

Obiettivi della programmazione

- analizzare le effettive esigenze da soddisfare con le commesse pubbliche attraverso una valutazione quantitativa e qualitativa che tenga conto sia di altre esperienze maturate nel territorio nazionale sia della propria esperienza pregressa;
- Qualificare l'oggetto del contratto, l'importo presunto e la relativa forma di finanziamento;
- valutare le alternative contrattuali e procedurali possibili al fine di individuare la soluzione più efficiente ed efficace per il soddisfacimento dei bisogni (in tale valutazione rientra anche la scelta tra l'esperimento di un'autonoma procedura di gara o il ricorso a strumenti di centralizzazione, salvo i casi in cui quest'ultimo è imposto per legge).

Programmazione

Programma delle acquisizioni

Art. 21 comma 1

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano:

- **programma biennale degli acquisti di beni e servizi,**
- **programma triennale dei lavori pubblici, e relativi aggiornamenti annuali.**

I programmi sono approvati :

- nel rispetto dei documenti programmatici e
- **in coerenza con il bilancio**

❖ Il programma può essere adottato solo quando sono note le risorse disponibili

Programmazione

Programma triennale di lavori pubblici (art. 21, commi 2 - 4)

Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali indicano:

- i **lavori** il cui valore stimato sia pari o superiore a **100.000 euro**;
- i **lavori da avviare nella prima annualità**, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici;
- i **lavori complessi** e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato;
- le **opere pubbliche incompiute**, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali: il riutilizzo, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.

Programmazione

Programma biennale di forniture e servizi (art. 21 comma 6)

Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono:

- gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000;
- i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati.

Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

Sono fatte salve le acquisizioni imposte da **eventi imprevedibili o calamitosi**, nonché le acquisizioni dipendenti da **sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari**

Programmazione

Pubblicazione dei Programmi (art. 21 comma 7)

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati:

- **profilo del committente,**
- **sito informatico del MIT e**
- **sito informatico dell'Osservatorio**

Programmazione

Definizione dei Programmi (art. 21 comma 8)

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata, sono definiti:

- a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
- b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità;
- c) i criteri per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali;
- d) i criteri per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- e) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
- f) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
- g) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
- h) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

Progettazione

Livelli

Art. 23 comma 1

La progettazione in materia di lavori pubblici si articola in tre livelli di successivi approfondimenti tecnici:

1. progetto di fattibilità tecnica ed economica,
2. progetto definitivo,
3. progetto esecutivo.

Art. 23 comma 3

- Su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
- di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del Ministro del turismo,
- con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali.

(Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale continuano ad applicarsi gli artt. da 14 a 43 del DPR n. 207/2010- contenuti della Progettazione)

Progettazione

Obiettivi (Art. 23 comma 1)

La progettazione in materia di lavori pubblici è intesa ad assicurare:

- a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
- c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- d) un limitato consumo del suolo;
- e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
- f) il risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
- g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
- h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
- i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
- j) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

Progettazione

Contenuti del progetto per gli appalti di servizi (art. 23)

15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere:

A) **la relazione tecnico – illustrativa** del contesto in cui è inserito il servizio;

B) **le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2008;**

C) **il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi**, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

D) **il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;**

E) **il capitolato speciale descrittivo e prestazionale**, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.

Progettazione

Contenuti del progetto per gli appalti di servizi (art. 23)

15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere:

.....

C) il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- E' analogo al computo metrico estimativo negli appalti di lavori (ad es.: qualifica e ore lavoro del personale impiegato ecc.);
- Per tale ragione non coincide sempre e comunque con il prezzo a base di gara

Progettazione

Contenuti del progetto per gli appalti di servizi (art. 23)

15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere:

.....

D) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;

- Ricorda precisamente il quadro economico dei lavori pubblici e pertanto deve indicare tutte le spese necessarie per avere l'acquisizione del bene o del servizio:
 - ✓ Spese di pubblicità
 - ✓ Tassa sulle gare
 - ✓ Eventuali costi commissione giudicatrice
 - ✓ Verifica di conformità
 - ✓ IVA
 - ✓ Imprevisti
 - ✓ Servizi strumentali

Progettazione

Contenuti del progetto per gli appalti di servizi (art. 23)

15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere:

.....

E) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale;

- È il contenuto prestazionale del rapporto, indica le condizioni tecniche al quale l'aggiudicatario deve attenersi, cioè le cc.dd. Specifiche tecniche.

LE SOGLIE

Le soglie

Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria)

1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti:

a) **euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;**

b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;

c) euro **209.000 per gli appalti pubblici di forniture**, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici subcentrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;

d) **euro 750.000** per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati nell'Allegato IX

Le soglie

Il presente codice si applica anche ai contratti pubblici **nei settori speciali** il cui valore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti:

- a) **euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;**
- b) **euro 418. 000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;**
- c) **euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.**

3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Le soglie

4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato **sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA**, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali **opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.**

Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto

Le soglie

Servizi tecnici - Procedure nei settori ordinari

- Per servizi tecnici di importo inferiore o pari a 40.000 euro: affidamento diretto;
- Per servizi tecnici di importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro: procedura negoziata con almeno 5 inviti;
- Per servizi tecnici di importo superiore a 100.000 euro e inferiore a 209.000 euro: procedura aperta o ristretta sotto soglia;
- Per servizi tecnici di importo pari o superiore a 209.000 euro: procedura aperta o ristretta sopra soglia.

Le soglie

Soglie di rilevanza comunitaria

Allegato IX - Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144 (soglia 750.000 euro)

- Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi
- Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura
- Servizi di sicurezza sociale obbligatoria
- Servizi di prestazioni sociali
- Altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative
- Servizi religiosi
- Servizi alberghieri e di ristorazione
- Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'articolo 17, comma 1, lett. d)
- Altri servizi amministrativi e delle amministrazioni pubbliche
- Servizi penitenziari, di pubblica sicurezza e di soccorso, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'articolo 17, comma 1, lett. h)

Le soglie

CPV	DESCRIZIONE
75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Servizi di fornitura di personale domestico]; 79624000-4 [Servizi di fornitura di personale infermieristico] e 79625000-1 [Servizi di fornitura di personale medico] da 85000000-9 a 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5 e 98500000-8 [Servizi domestici presso famiglie e convivenze] e da 98513000-2 a 98514000-9 [Servizi di manodopera per privati, servizi di personale di agenzia per privati, servizi di personale impiegatizio per privati, personale temporaneo per privati, servizi di assistenza domestica e servizi domestici]	Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi
85321000-5 e 85322000-2, 75000000-6 [Servizi di pubblica amministrazione e difesa e servizi di previdenza sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; da 79995000-5 a 79995200-7; da 80000000-4 [Servizi di istruzione e formazione] a 80660000-8; da 92000000-1 a 92700000-8 79950000-8 [Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi], 79951000-5 [Servizi di organizzazione di seminari], 79952000-2 [Servizi di organizzazione di eventi], 79952100-3 [Servizi di organizzazione di eventi culturali], 79953000-9 [Servizi di organizzazione di festival], 79954000-6 [Servizi di organizzazione di feste], 79955000-3 [Servizi di organizzazione di sfilate di moda], 79956000-0 [Servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni]	Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura

Le soglie

CPV	DESCRIZIONE
75300000-9	Servizi di sicurezza sociale obbligatoria (1)
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1	Servizi di prestazioni sociali
98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 e 98130000-3	Altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative

Le soglie

CPV	DESCRIZIONE
98131000-0	Servizi religiosi
da 55100000-1 a 55410000-7 da 55521000-8 a 55521200-0 [55521000-8 Servizi di catering per feste private, 55521100-9 Servizi di fornitura pasti a domicilio, 55521200-0 Servizi di fornitura pasti] 55520000-1 Servizi di catering, 55522000-5 Servizi di catering per imprese di trasporto, 55523000-2 Servizi di catering per altre imprese o altre istituzioni, 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica 55510000-8 Servizi di mensa, 55511000-5 Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta, 55512000-2 Servizi di gestione mensa, 55523100-3 Servizi di mensa scolastica	Servizi alberghieri e di ristorazione
da 79100000-5 a 79140000-7; 75231100-5;	Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'articolo 10, lettera c bis)
da 75100000-7 a 75120000-3; 75123000-4; da 75125000-8 a 75131000-3	Altri servizi amministrativi e delle P.A.

Le soglie

CPV	DESCRIZIONE
da 75200000-8 a 75231000-4	Servizi della p.a. forniti alla collettività
da 75231210-9 a 75231230-5; da 75240000-0 a 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9	Servizi penitenziari, di pubblica sicurezza e di soccorso, nella misura in cui non siano esclusi
da 79700000-1 a 79721000-4 [Servizi investigativi e di sicurezza, servizi di sicurezza, servizi di monitoraggio di sistemi di allarme, servizi di guardia, servizi di sorveglianza, servizi di sistema di localizzazione, servizi di localizzazione di fuggitivi, servizi di pattugliamento, servizi di rilascio di tesserini identificativi, servizi di investigazione e servizi di agenzia investigativa] 79722000-1 [Servizi di grafologia], 79723000-8 [Servizi di analisi dei rifiuti]	Servizi investigativi e di sicurezza
98900000-2 [Servizi prestati da organizzazioni o enti extraterritoriali] e 98910000-5 [Servizi specifici di organizzazioni ed enti internazionali]	Servizi internazionali

Le soglie

CPV	DESCRIZIONE
64000000-6 [Servizi di poste e telecomunicazioni], 64100000-7 [Servizi postali e di corriere], 64110000-0 [Servizi postali], 64111000-7 [Servizi postali per giornali e riviste], 64112000-4 [Servizi postali per la corrispondenza], 64113000-1 [Servizi postali per pacchi], 64114000-8 [Servizi di sportello presso gli uffici postali], 64115000-5 [Servizi di affitto di cassette postali], 64116000-2 [Servizi di fermo posta], 64122000-7 [Servizi di messaggeria interna]	Servizi postali
50116510-9 [Servizi di rigenerazione pneumatici], 71550000-8 [Servizi di lavorazione del ferro]	Servizi vari

LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Procedure di scelta del contraente

Procedure

Procedura aperta (art. 60)

Ogni operatore economico interessato può **presentare un'offerta**.

Procedura ristretta (art. 61)

Ogni operatore economico può **chiedere di partecipare**;
ma soltanto gli operatori invitati dalla S.A. possono **presentare un'offerta**

Dialogo competitivo (art. 64)

ogni operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura;
la stazione appaltante avvia un **dialogo con i candidati ammessi**, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali e li invita i candidati selezionati a **presentare le offerte**.

Procedure negoziate (artt.36,62, 63, 65)

Le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto

Procedure di scelta del contraente

Art. 59 Scelta della procedura

Le stazioni appaltanti utilizzano le **procedure aperte o ristrette**, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara (*procedure ordinarie*). Esse possono altresì utilizzare le **altre procedure quando sussistono i presupposti** previsti dai rispettivi articoli (c.d. *procedure eccezionali*).

Procedure ordinarie



- Procedura aperta (art. 60)
- Procedura ristretta (art. 61)

Procedure eccezionali



- Procedura competitiva con negoziazione (art. 62)
- Partenariato per l'innovazione (art. 65)
- Procedura negoziata senza bando (art. 63)
- Procedura negoziata sotto soglia (art. 36 co.2 lett.b)
- Dialogo competitivo (art. 64)

Procedure di scelta del contraente

- **Linee guida Anac (in consultazione):**

Le stazioni appaltanti hanno comunque la facoltà di ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale



Nelle ipotesi in cui il mercato sia particolarmente ampio, le stazioni appaltanti, nella determina o delibera a contrarre, dovrebbero dare conto delle ragioni che le hanno indotte ad optare per un sistema di affidamento non aperto alla partecipazione di tutte le imprese potenzialmente interessate e non limitarsi ad individuare la procedura applicabile con riferimento agli importi di cui all'articolo 36.

Procedure di scelta del contraente

Procedura aperta

Nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un bando di gara o a un avviso di indizione di gara.

Il **termine minimo** ricezione delle **offerte**: **35 gg.** decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara (*vecchio codice 52 gg.*);

Il termine può essere ridotto a 15 gg. nel caso in cui sia stato pubblicato un avviso di preinformazione che contenga tutte le informazioni richieste per il bando di gara, e sia stato inviato alla pubblicazione da almeno 35 gg. ma non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

Per ragioni di urgenza debitamente motivate, le amministrazioni aggiudicatrici possano fissare un **termine** non inferiore a **15 gg.** decorrenti dalla data di invio del bando di gara (*vecchio codice 22 gg.*).

Procedure di scelta del contraente

Procedura ristretta

- **qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione** in risposta a un avviso o all'indizione di una gara. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è **di 30 gg.** dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse (vecchio codice 37 gg)

Per ragioni di urgenza debitamente motivate, le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a **15 gg.** decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.

- **soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta.**

Il termine minimo per la ricezione delle offerte è **di 30 gg.** dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte; il termine può essere ridotto a **10 gg.** nel caso in cui sia stato pubblicato un avviso di preinformazione che contenga tutte le informazioni richieste per il bando di gara, e sia stato inviato alla pubblicazione da almeno 35 gg. Ma non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

Per ragioni di urgenza debitamente motivate, le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a 10 gg. decorrenti dalla data di invio della lettera d'invito.

Procedure di scelta del contraente

Presupposti per la **procedura competitiva con negoziazione** e per il **dialogo competitivo** (art.59, comma 2):

➤ A) In presenza di una delle seguenti condizioni :

- 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;
- 2) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice implicano progettazione o soluzioni innovative;
- 3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
- 4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice;

Procedure di scelta del contraente

Presupposti per dialogo competitivo e procedura competitiva con negoziazione (art. 59 c. 3, 4)

➤ B) quando, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili:

- Sono considerate **offerte irregolari** quelle **non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara.**
- Sono considerate offerte inammissibili quelle:
 - a) presentate in ritardo rispetto ai termini indicati;
 - b) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
 - c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;
 - d) "che non hanno la qualificazione necessaria";
 - e) il cui prezzo supera l'importo a base di gara.

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

Procedure di scelta del contraente

Dialogo competitivo (art. 64)

Il provvedimento con cui le stazioni appaltanti decidono di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione.

Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara le loro esigenze e i requisiti richiesti.

L'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo.

Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.

Procedure di scelta del contraente

Dialogo competitivo

Ogni operatore economico può chiedere di partecipare alla procedura;

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di **30 gg.** dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse (vecchio codice: 37 gg.)

Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo.

Le **stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati un dialogo** finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità.

Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti.



- non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri;
- non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un partecipante al dialogo, senza l'accordo di quest'ultimo.

Procedure di scelta del contraente

Dialogo competitivo

Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti rimanenti, le stazioni appaltanti

- invitano ciascuno a presentare le loro offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo.

Su richiesta della stazione appaltante le **offerte possono essere chiarite**, precisate e perfezionate, ma non possono avere l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto.

Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara.

Su richiesta della stazione appaltante possono essere condotte negoziazioni con l'offerente che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo al fine di confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell'offerta attraverso il completamento dei termini del contratto, qualora da ciò non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto, o non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.

Procedure di scelta del contraente

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62)

Qualsiasi operatore economico può **presentare una domanda** di partecipazione fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

Il **termine minimo** per la ricezione delle domande di partecipazione è **di 30 gg.** dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.

Solo gli operatori economici **invitati** dall'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono **presentare un'offerta iniziale** che costituisce la base per la successiva negoziazione.

Il **termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di 30 gg.** dalla data di trasmissione dell'invito.

Procedure di scelta del contraente

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62)

Le amministrazioni aggiudicatrici: **possono aggiudicare** appalti sulla base delle offerte iniziali **senza negoziazione**, se previsto nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse; oppure **negozano** con gli operatori economici, per migliorarne il contenuto, **le loro offerte iniziali e tutte le successive** da essi presentate, tranne le offerte finali. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.

Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici **informano per iscritto** gli offerenti delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, e **concedono** agli offerenti un **tempo sufficiente per** modificare e ripresentare, ove opportuno, **le offerte modificate**.

Procedure di scelta del contraente

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62)

Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la **parità di trattamento** fra tutti gli offerenti



- non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri;
- non possono rivelare agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal partecipante alle negoziazioni senza l'accordo di quest'ultimo.

Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono **concludere le negoziazioni**, le stesse:

- informano gli offerenti e **stabiliscono un termine** entro il quale possono essere presentate **offerte nuove o modificate**;
- verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti, valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l'appalto.

Procedure di scelta del contraente

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62)

Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto:

- fornendo una **descrizione delle loro esigenze**,
- illustrando le **caratteristiche richieste** per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare,
- specificando i **criteri per l'aggiudicazione** dell'appalto e indicano altresì quali elementi della descrizione definiscono i **requisiti minimi** che tutti gli offerenti devono soddisfare.

Le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura o meno.

Procedure di scelta del contraente

Partenariato per l'innovazione (art. 65)

Le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere ai partenariati per l'innovazione nelle ipotesi in cui **l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente** le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano **non può**, in base a una **motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato**, a condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici **fissano i requisiti minimi** che tutti gli offerenti devono soddisfare, in modo sufficientemente preciso da permettere agli operatori economici di individuare **la natura e l'ambito della soluzione richiesta** e decidere se partecipare alla procedura. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica se le negoziazioni nel corso della procedura saranno svolte in **fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare**, applicando i criteri di aggiudicazione specificati nei documenti di gara.

Procedure di scelta del contraente

Partenariato per l'innovazione (art. 65)

Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo**. Le amministrazioni aggiudicatrici applicano in particolare i **criteri relativi alle capacità** dei candidati nel settore della **ricerca e dello sviluppo** e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative.

Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice definisce il regime applicabile ai **diritti di proprietà intellettuale**. L'amministrazione aggiudicatrice assicura che la durata e il valore delle varie fasi riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato delle forniture, dei servizi o dei lavori non deve essere sproporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo.

Procedure di scelta del contraente

Partenariato per l'innovazione

Qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara o ad un avviso di indizione di gara, presentando le informazioni richieste dalla stazione appaltante per la selezione qualitativa.

Il **termine minimo** per la ricezione delle **domande** di partecipazione è di **30 gg.** dalla data di trasmissione del bando di gara.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di instaurare il **partenariato** per l'innovazione **con uno o più operatori economici** che conducono attività di ricerca e sviluppo separate.

Soltanto gli operatori economici invitati in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla procedura.

Procedure di scelta del contraente

Partenariato per l'innovazione

Il partenariato per l'innovazione è strutturato in **fasi successive** secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori.

Il partenariato per l'innovazione fissa **obiettivi intermedi** che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della **remunerazione** mediante congrue rate. In base a questi obiettivi, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene.

Le amministrazioni aggiudicatrici negoziano le offerte iniziali e tutte le offerte successive presentate dagli operatori interessati, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.

Procedure di scelta del contraente

Partenariato per l'innovazione (art. 65)

Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la **parità di trattamento** fra tutti gli offerenti. A tal fine:

- non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri;
- non possono rivelare agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal partecipante alle negoziazioni senza l'accordo di quest'ultimo.

Le amministrazioni informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi.

A seguito di tali modifiche, le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli offerenti un **tempo sufficiente per modificare** e ripresentare, ove opportuno, **le offerte** modificate.

Procedure di scelta del contraente

Procedura negoziata senza bando (art. 63)

Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara **nei casi e nelle circostanze indicati nell'art. 63**, dando conto **con adeguata motivazione**, nel primo atto della procedura, della sussistenza **dei relativi presupposti**.

Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel **rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione**, e selezionano **almeno cinque operatori economici**, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose ai sensi dell'articolo 95, *“previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione”*

Procedure di scelta del contraente

Procedura negoziata senza bando (art. 63)

Casi tassativi previsti ex art. 63 c. 2

lett. a) :

- Precedente gara senza alcuna domanda di partecipazione o offerta (c.d. **gara deserta**)
- Precedente gara con **domande non appropriate** (Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'art. 80 (**requisiti morali**) o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 83 [*requisiti di idoneità professionale, capacità economica, capacità tecnica*])
- Precedente gara con **offerte non appropriate** (Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara).

Procedure di scelta del contraente

Procedura negoziata senza bando (art. 63)

Casi tassativi previsti ex art. 63 c. 2

lett. b) :

i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da **un determinato operatore economico** per una delle seguenti ragioni:

1. Creazione e acquisizione di **un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica**
2. Concorrenza assente per **motivi tecnici**; tale eccezione si applica solo quando l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.
3. Tutela di **diritti esclusivi**, inclusi diritti di **proprietà intellettuale**; tale eccezione si applica solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli.

lett. c) :

Estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, non imputabile alla stazione appaltante

Procedura di scelta del contraente

Procedura negoziata senza bando (art. 63)

Casi tassativi previsti per Forniture ex art. 63 c. 3

- a) Prodotto fabbricato esclusivamente a **scopi di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo** (senza redditività commerciale);
- b) Per **consegne complementari** (durata max 3 anni) effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
- c) Forniture quotate e acquistate sul **mercato delle materie prime**;
- d) Forniture a **condizioni particolarmente vantaggiose** per cessazione o fallimento di un fornitore

Procedure di scelta del contraente

Procedura negoziata senza bando (art. 63)

Casi tassativi previsti per Servizi/Lavori ex art. 63 c. 4, 5:

- qualora l'appalto [di servizi] faccia **seguito ad un concorso di progettazione** e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;
- per nuovi lavori o servizi consistenti nella **ripetizione di lavori o servizi analoghi**, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, limitatamente al triennio successivo, a condizione che:
 - tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e
 - tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura ordinaria.

La possibilità di avvalersi della procedura negoziata senza bando è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto.

Procedure di scelta del contraente

Consultazioni preliminari di mercato (Artt. 66 - 67)

Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici **possono svolgere consultazioni** di mercato per:

- la preparazione dell'appalto,
- lo svolgimento della relativa procedura,
- informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.

Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di:

1. esperti,
2. partecipanti al mercato,
3. autorità indipendenti.

Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

Procedure di scelta del contraente

Consultazioni preliminari di mercato (Artt. 66 - 67)

Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso.

Costituisce minima misura adeguata:

- la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché
- la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte.

Le misure adottate dall'amministrazione aggiudicatrice sono indicate nella relazione unica ex art. 99. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura.

In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, la amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine non superiore a dieci giorni, a provare che la loro **partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causadi alterazione della concorrenza.**

Procedure di scelta del contraente

Bandi di gara (art. 71)

Le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara, salvo:

- utilizzo dell'avviso di preinformazione come indizione di gara in procedure ristrette o competitive con negoziazione,
- nel caso di procedura negoziata senza bando.

I bandi di gara contengono:

- le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C,
- i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34 [c.d. CAM].

Le stazioni appaltanti motivano espressamente nella delibera a contrarre in ordine alle deroghe al bando-tipo.

Modalità di pubblicazione bandi e avvisi

Redazione e modalità di pubblicazione bandi e avvisi (art. 72 c. 1)

Il Regolamento n. 2015/1986/UE ha introdotto nuovi formulari per la pubblicazione, di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici, in ambito europeo.

Dal 18 aprile 2016 tali formulari devono invece essere utilizzati obbligatoriamente in tutti gli Stati membri.

I formulari devono essere trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni UE per via elettronica attraverso l'applicazione in linea e Notices o il sistema eSender di TED.

Modalità di pubblicazione bandi e avvisi

Modelli di formulari- Redazione e modalità di pubblicazione bandi e avvisi

Gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati, da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea:

- entro 5 giorni dalla loro trasmissione;
- per esteso in una o più delle lingue ufficiali dell'Unione scelte dalle stazioni appaltanti (il testo pubblicato in tali lingue è l'unico facente fede);

Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo.

- per sintesi degli elementi importanti, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, nelle altre lingue ufficiali.

Modalità di pubblicazione bandi e avvisi

Bandi e avvisi – pubblicazione nazionale

Fermo restando quanto previsto dall'art. 72 in ordine alla pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, i bandi e gli avvisi sono pubblicati senza oneri:

- Sul **profilo del committente** della stazione appaltante;
- Sulla **piattaforma digitale** dei bandi di gara **presso l'Anac**
 - Con decreto del M.I.T. d'intesa con Anac, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del codice:
 - i. saranno definite le modalità specifiche di pubblicazione per garantire la certezza della data di pubblicazione e *adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata*;
 - ii. sarà indicata la data sino alla quale avvisi e bandi continuano ad essere pubblicati sulla G.U.R.I.
- ❖ A pieno regime del nuovo Codice le modalità di pubblicazioni sopra indicate sostituiranno definitivamente quella sulla GURI

Modalità di pubblicazione bandi e avvisi

Modalità di pubblicazione bandi e avvisi - regime transitorio fino al 31/12/2016

Il comma 11 dell'art. 216 stabilisce che:

- a) fino alla data che sarà indicata nel decreto del MIT sul riordino delle modalità di pubblicazione dei bandi, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella G.U.R.I., serie speciale relativa ai contratti. Fino alla stessa data, **le spese per la pubblicazione sulla G.U.R.I. degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario** entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici continuano a decorrere dalla pubblicazione nella G.U.R.I.;
- b) fino al 31 dicembre 2016, si applica altresì il regime di cui all'art. 66, comma 7, del d.lgs. 163/2006, circa l'obbligo di pubblicazione dei bandi di rilievo comunitario **“per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti”**.

N.B. Quanto al rimborso delle spese di pubblicazione sui quotidiani da parte dell'aggiudicatario, in mancanza di una previsione normativa espressa in tal senso, deve ritenersi che esso non sia ammissibile, in applicazione del principio di non aggravamento degli oneri di partecipazione alla gara

AGGREGAZIONE E CENTRALIZZAZIONE

Obblighi di acquisti centralizzati

Disciplina generale di riferimento

L'art. 1, comma 7, D.L. 95/2012, impone pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi dei servizi di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (a seguito del D.M. 22.12.2015 del Ministero Economia e Finanze – buoni pasto):

- attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP SpA e dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 445, della L. n. 296/2006,
- ovvero attraverso autonome procedure di acquisto nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati

Il ricorso a procedure di affidamento diverse dall'adesione agli strumenti centralizzati di acquisto messi a disposizione da Consip o da centrali di committenza regionali solo a seguito di gara con procedura aperta o ristretta condizione di ottenere prezzi inferiori a quelli indicati nelle predette convenzioni o accordi quadro.

Obblighi di acquisti centralizzati

Disciplina generale di riferimento

La legge di stabilità 2016, modificando il disposto del citato art. 1, comma 7, ha circoscritto la possibilità di acquistare autonomamente, nelle predette categorie merceologiche, alle sole ipotesi in cui si corrisponda all'affidatario:

- un corrispettivo inferiore del 10%, per le categorie telefonia fissa e telefonia mobile,
- e del 3 % per le restanti categorie (carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento)

rispetto ai migliori corrispettivi dei suddetti strumenti di acquisto centralizzati.

I contratti stipulati in deroga dovranno essere trasmessi all'ANAC.

I contratti stipulati in tali ipotesi dovranno comunque prevedere una **condizione risolutiva** per il caso in cui vi sia successiva disponibilità di convenzioni CONSIP e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico rispetto a quelle pattuite, fatta salva la facoltà riconosciuta al fornitore contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi.

Obblighi di acquisti centralizzati

Disciplina generale di riferimento

La possibilità di acquisti autonomi nelle categorie merceologiche di cui al citato comma 7 non troverà applicazione nel triennio compreso tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019.

Obblighi di acquisti centralizzati

Disciplina generale di riferimento

Art. 1, comma 450, Il periodo, L.296/2006

Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso

- al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero
- ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero
- al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Tale obbligo di preventivo ricorso agli strumenti **elettronici sussiste anche per le procedure autonome infra 40.000 euro (salva attualmente la deroga per l'importo infra 1.000)**

Obblighi di acquisti centralizzati

Disciplina generale di riferimento

Il secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 della Legge 296/2006, modificato dalla Legge di Stabilità, dispone, infatti, l'obbligo di utilizzare il mercato elettronico solamente per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, pari a euro 209.000 IVA esclusa, **fermo restando il divieto di artificioso frazionamento finalizzato all'elusione della normativa vigente.**

Obblighi di acquisti centralizzati

Disciplina generale di riferimento

La predetta legge, inoltre, all'art. 1 commi da 512 a 520, ha introdotto una disciplina specifica per l'acquisizione centralizzata dei beni e servizi informatici e di connettività.

Per i beni e servizi indicati, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato Istat hanno l'obbligo di procedere ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip o i Soggetti Aggregatori.

È possibile procedere ad acquisti autonomi solo :

- qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della PA,
- ovvero in casi di necessità ed urgenza per assicurare la continuità della gestione amministrativa.

In tali circostanze è comunque necessaria **una formale e motivata autorizzazione del Direttore Generale** del CNR quale organo di vertice amministrativo dell'ente. La sussistenza dei presupposti per l'acquisto in deroga deve **essere evidenziata in apposita istruttoria dell'ufficio interessato all'acquisto che deve essere allegata all'atto di autorizzazione**.

I predetti atti devono inoltre essere comunicati all'ANAC e all'Agenzia per l'Italia digitale (AGID).

La violazione di tutti gli obblighi sopra citati rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Obblighi di acquisti centralizzati

Disciplina generale di riferimento

art. 1, comma 449, Il periodo, L. 296/2006

- Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

art. 26, comma 3, L.488/1999

- Le amministrazioni pubbliche **possono ricorrere alle convenzioni stipulate** ai sensi del comma 1, ovvero **ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità**, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.

Obblighi di acquisti centralizzati

Disciplina generale di riferimento

Art. 1, comma 1, DL 95/2012 conv. L.135/2012 (sanzioni per violazione obblighi di benchmarking o ricorso agli strumenti Consip)

Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto, **i contratti stipulati in violazione** dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. **sono nulli**, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Obblighi di acquisti centralizzati

Disciplina generale di riferimento - Art. 9, comma 7, DL 66/2014 (prezzi di riferimento)

• Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, **l'Autorità nazionale anticorruzione**, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le attività delle centrali di committenza, la predetta Autorità, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, **fornisce**, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, **alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione**, nonché **pubblica** sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. **I prezzi di riferimento pubblicati** dall'Autorità e dalla stessa aggiornati **entro il 1° ottobre** di ogni anno, **sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale** della pubblica amministrazione e **costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione**, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, **in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488**, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo **sono nulli**.

Obblighi di acquisti centralizzati

Disciplina generale di riferimento

- Art. 1, comma 508, L.208/2015 (legge di stabilità 2016): adeguamento prezzi di riferimento precedenti

Nei casi di **indisponibilità della convenzione stipulata da Consip SpA** ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in **mancanza dei prezzi di riferimento forniti dall'Autorità nazionale anticorruzione** ai sensi dell'articolo 9 comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la predetta Autorità, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, **individua**, con proprio provvedimento, le **modalità per l'elaborazione adeguativa** dei prezzi della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip SpA.

I prezzi forniti dall'Autorità ai sensi del periodo precedente costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall'Autorità medesima.

AGGREGAZIONE E QUALIFICAZIONE

Aggregazione e qualificazione

Sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti artt. 37 e 38 del codice



capacità di acquisto della ss.aa.

Le stazioni appaltanti verranno distinte e qualificate in base a criteri di:

- qualità,
- efficienza
- professionalizzazione

Aggregazione e qualificazione

Obblighi di centralizzazione e aggregazione

Art. 37 commi 1, 3

Fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di:

- **forniture e servizi di importo < 40.000 euro;**
- **lavori di importo < 150.000 euro;**
- **nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.**

Aggregazione e qualificazione

Art. 3, c. 1,

cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

- 1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
- 2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
- 3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

Aggregazione e qualificazione

Art. 3, c. 1,

dddd) «**strumenti di negoziazione**», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:

- 1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
- 2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
- 3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
- 4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;

Aggregazione e qualificazione

Per effettuare procedure di **importi superiori** alle soglie indicate, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della **necessaria qualificazione** ai sensi dell'art. 38.

Le stazioni appaltanti NON in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori:

- **ricorrendo a una centrale di committenza ovvero**
- **mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti qualificate**

Aggregazione e qualificazione

Ricorrere alla centrale di committenza

L'art. 37, comma 7, stabilisce che: “Le centrali di committenza possono:

- a) **aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;**
- b) **stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;**
- c) **gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.**

Il successivo comma 8 prevede poi che “Le **centrali di committenza qualificate** possono svolgere **attività di committenza ausiliarie** in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5

Aggregazione e qualificazione

LA STAZIONE APPALTANTE NON QUALIFICATA fino alle soglie massime consentite (40.000 euro per beni e servizi e 150.000 euro per lavori), può anche utilizzare gli strumenti di negoziazione

- «strumenti di negoziazione» (art. 3, comma 1, lett. dddd): “strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo.

Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:

- 1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
- 2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
- 3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
- 4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice”.

Aggregazione e qualificazione

Riepilogando

la stazione appaltante **NON QUALIFICATA**, fatta salva l'autonomia garantita per acquisti di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, ricorrendo ad una centrale di committenza CONSIP o regionale, può:

- aderire ad una convenzione quadro o ad un accordo quadro;
- ricorrere al sistema dinamico di acquisizione e al mercato elettronico (40.000);
- avvalersi della centrale di committenza per la gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante (nel quadro delle attività di committenza ausiliarie offerte dalla centrale).

Aggregazione e qualificazione

Salvo quanto previsto al comma 1 dell'art. 37, per gli acquisti di:

- **forniture e servizi di importo > 40.000 € e < soglia comunitaria,**
- **lavori di manutenzione ordinaria d'importo > 150.000 € e < 1.000.000 €,**

le stazioni appaltanti **QUALIFICATE** procedono mediante **utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione** messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.

In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti

- ***ricorso a centrale di committenza o aggregazione con SA qualificata;***
- **procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria.**

Aggregazione e qualificazione

➤ ***Prima dell'entrata in vigore del sistema delle qualificazioni delle stazioni appaltanti:***

- Sufficiente l'iscrizione all'AUSA
- Applicazione obblighi vigenti di centralizzazione (verifica dei presupposti per la procedura autonoma)

➤ ***Dopo l'entrata in vigore del sistema delle qualificazioni delle stazioni appaltanti:***

- Iscrizione elenco ANAC
- Applicazione artt. 37 e 38 per procedure autonome (l'Anac non rilascerà il CIG)
- Applicazione obblighi vigenti di centralizzazione (verifica dei presupposti per la procedura autonoma)

Aggregazione e qualificazione

Qualificazione SS.AA. (Art. 38 commi 1, 10)

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, **presso l'ANAC è istituito un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate** di cui fanno parte anche le centrali di committenza.

Sono iscritti di diritto nell'elenco:

- **il MIT**, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,
- **CONSIP S.p.a.**,
- **INVITALIA** - Agenzia naz. per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.,
- **nonché i soggetti aggregatori** regionali di cui all'art. 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89.

Aggregazione e qualificazione

Definizione del sistema di qualificazione (Art. 38 comma 2)

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, **con D.P.C.M. sono definiti:**

- **i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1**, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale;
- **le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione** e di eventuale aggiornamento e revoca,
- **la data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione.**

Aggregazione e qualificazione

La qualificazione ha ad **oggetto** il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:

- a) **capacità di programmazione e progettazione;**
- b) **capacità di affidamento;**
- c) **capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.**

Aggregazione e qualificazione

Requisiti di base per la qualificazione :

- 1) **strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3;**
- 2) presenza nella struttura organizzativa di **dipendenti aventi specifiche competenze** in rapporto alle attività di cui al comma 3;
- 3) **sistema di formazione ed aggiornamento del personale;**
- 4) **numero di gare svolte nel triennio con indicazione** di tipologia, importo e **complessità, numero di varianti** approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;
- 5) **Rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori** come stabilito dalla vigente normativa ovvero il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Aggregazione e qualificazione

Requisiti premianti, quali:

- 1) valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità;
- 2) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- 3) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara;
- 4) livello di soccombenza nel contenzioso;
- 5) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e affidamento.

Aggregazione e qualificazione

Durata ed entrata in vigore (Art. 38 commi 5, 8)

La qualificazione conseguita opera per la durata di 5 anni e può essere rivista:

- a) a seguito di verifica, anche a campione, da parte di ANAC o
- b) su richiesta della stazione appaltante.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita.

Fino alla predetta data, si applica l'articolo 216, comma 10.

PROROGA E RINNOVO

Opzioni di Proroga o Rinnovo

Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di validità)

11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione **se prevista** nel bando e nei documenti di gara una **opzione di proroga**. La proroga è **limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure** necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto **agli stessi prezzi, patti e condizioni** o più favorevoli per la stazione appaltante.

E il rinnovo?

Art. 35, c. 4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. **Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti** nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

Proroga e Rinnovo

Opzioni di ripetizione servizi o lavori analoghi (Art. 63, co. 5)

procedura negoziata senza previa pubblicazione

La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella **ripetizione di lavori o servizi analoghi**, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi **siano conformi al progetto a base di gara** e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma I. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. **La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo** nella prima operazione e **l'importo totale** previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è **computato per la determinazione del valore globale dell'appalto**, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma I. Il ricorso a questa procedura è **limitato al triennio successivo** alla stipulazione del contratto iniziale.

MODIFICHE AI CONTRATTI

Modifiche ai contratti

Modifica di contratti durante il periodo di validità (art.106)

12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del **quinto dell'importo del contratto**, può imporre all'appaltatore l'esecuzione **alle stesse condizioni** previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche ai contratti

Modifica di contratti durante il periodo di validità (art.106)

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) *se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse **non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto** o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.*

Modifiche ai contratti

Modifica di contratti durante il periodo di validità (art.106)

b) *per lavori, servizi o forniture, **supplementari** da parte del contraente originale che si sono resi necessari e **non erano inclusi nell'appalto iniziale**, ove un cambiamento del contraente produca **entrambi** i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:*

- 1) **risultati impraticabile per motivi economici o tecnici** quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore **notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi**;
 - purchè, **l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 % del valore del contratto iniziale**. In caso di più modifiche successive, tale limitazione **si applica al valore di ciascuna modifica**. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il codice (comma 7).

La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

❖ **Obbligo di pubblicazione in GUCE** (comma 5)

Modifiche ai contratti

Modifica di contratti durante il periodo di validità (art.106)

c) *ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni,*

1) la necessità di modifica è determinata da **circostanze impreviste e imprevedibili** per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. **In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera.** Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica **non altera la natura generale del contratto;**

- purchè, **l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 % del valore del contratto iniziale.** In caso di più modifiche successive, tale limitazione **si applica al valore di ciascuna modifica.** Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il codice

❖ **Obbligo di pubblicazione in GUCE** (comma 5)

Modifiche ai contratti

Modifica di contratti durante il periodo di validità (art.106)

d) *se un **nuovo contraente** sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:*

- 1) **una clausola di revisione inequivocabile** in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a) ;
- 2) all'aggiudicatario iniziale succede, **per causa di morte o per contratto**, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
- 3) nel caso in cui **l'amministrazione aggiudicatrice** o l'ente aggiudicatore **si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori**;

Modifiche ai contratti

Modifica di contratti durante il periodo di validità (art.106)

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

Quando una modifica è considerata sostanziale?

Quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti:

a) la **modifica introduce condizioni** che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, **avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi** da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di **un'offerta diversa da quella inizialmente accettata**, oppure **avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione**;

b) la modifica **cambia l'equilibrio economico** del contratto o dell'accordo quadro a **favore dell'aggiudicatario** in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la **modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto**;

d) **se un nuovo contraente sostituisce** quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva **inizialmente aggiudicato l'appalto** in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d) .

Modifiche ai contratti

Modifica di contratti durante il periodo di validità (art.106)

2. Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, anche a **causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano**, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua **utilizzazione**, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della **modifica è al di sotto** di entrambi i seguenti valori :

a) le **soglie fissate all'articolo 35**;

b) **il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura** sia nei settori ordinari che speciali ovvero **il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori** sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

❖ **La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.**

Modifiche ai contratti

Modifica di contratti durante il periodo di validità (art.106)

14. Per gli **appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria**, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture **sono comunicate** dal RUP **all'Osservatorio** di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, **le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento** dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture strategiche, **sono trasmesse dal RUP all'ANAC**, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.

- Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213.
- In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 12.

SUDDIVISIONE IN LOTTI

Suddivisione in lotti

Art. 51. (Suddivisione in lotti)

1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in **lotti funzionali** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in **lotti prestazionali** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.

Le stazioni appaltanti **motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139.** Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di **suddividere in lotti al solo fine di eludere** l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite **l'aggregazione artificiosa degli appalti.**

Suddivisione in lotti

Art. 3, c.1.

qq) «**lotto funzionale**», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;

ggggg) «**lotto prestazionale**», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto.

Suddivisione in lotti

Art. 51. (Suddivisione in lotti)

2. **Le stazioni appaltanti indicano, altresì, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.**

3. Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, **limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente**, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Nei medesimi documenti di gara indicano, altresì, **le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati**, qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.

4. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati, nonché le modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Criteri valutazione

▼ Criteri di aggiudicazione dell'appalto (Art. 95)

1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.
2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, **le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.**

Criteri valutazione

▪ Anac

La scelta del criterio di aggiudicazione, la definizione dei criteri di valutazione, dei metodi e delle formule per l'attribuzione dei punteggi, la determinazione dei punteggi stessi e del metodo per la formazione della graduatoria finale si sviluppano dalla programmazione alla predisposizione della documentazione di gara:

- in fase di programmazione**, di definire le **caratteristiche dell'affidamento** che consentono di verificare la sussistenza delle condizioni per le quali il Codice e le presenti linee guida prescrivono o consentono l'utilizzo di un particolare criterio di aggiudicazione;
- in fase di progettazione**, di avviare la **definizione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi**;
- in sede di adozione della **determina a contrarre** e di elaborazione della documentazione di gara, di procedere alla compiuta definizione degli ulteriori elementi
- **Quale che sia il criterio scelto per l'aggiudicazione, si invitano tutte le stazioni appaltanti a informare l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato delle anomalie che possano risultare indice di comportamenti anticoncorrenziali, fermo restando l'obbligo di segnalare all'Autorità Giudiziaria eventuali fatti di reato che emergano nel corso della procedura di gara e delle fasi ad essa antecedenti e successive.**

Criteri valutazione

Criteri di aggiudicazione dell'appalto (Art. 95)

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa diventa il criterio preferenziale nella scelta del contraente ed è stato reso obbligatorio nei settori in cui l'utilizzo di manodopera è preponderante (es. servizi di pulizia, servizi sociali ed assistenziali, ristorazione ospedaliera e per i servizi scolastici) o altamente qualificata.

In particolare, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, deve essere necessariamente adottato nel caso di:

- **contratti relativi a servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché servizi ad alta intensità di manodopera, e cioè quei servizi nei quali il costo della manodopera è pari ad almeno il 50% dell'importo totale del contratto;**
- **contratti relativi all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica ed intellettuale di importo superiore a 40.000;**
- **contratti relativi a servizi e forniture di importo anche inferiore alla soglia comunitaria che, se anche caratterizzati da elevata ripetitività, abbiano un notevole contenuto tecnologico o un carattere innovativo.**

Criteri valutazione

Considerando 89 (Direttiva comunitaria 24/2014)

La nozione di criteri di aggiudicazione è fondamentale per la presente direttiva. È pertanto importante che le disposizioni pertinenti siano presentate nel modo più semplice ed efficace possibile. Ciò può essere ottenuto mediante il ricorso al termine «offerta economicamente più vantaggiosa» in quanto concetto prioritario, dal momento che tutte **le offerte vincenti dovrebbero essere infine scelte in base a quella che la singola amministrazione aggiudicatrice ritiene essere la migliore soluzione dal punto di vista economico tra quelle offerte.**

Per evitare confusione con il criterio di aggiudicazione attualmente noto come «offerta economicamente più vantaggiosa» nelle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, **occorre utilizzare un termine diverso per tradurre tale concetto, il «miglior rapporto qualità/prezzo».**

Criteria valutazione

Criteria di aggiudicazione dell'appalto (Art. 95)

Il criterio del minor prezzo può invece essere adottato nei seguenti casi:

- **per contratti di lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;**
- **per contratti servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni siano definite dal mercato;**
- **per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, che non sono caratterizzati da un notevole contenuto tecnologico o che non hanno un carattere innovativo.**

Criteri valutazione

Criteri di aggiudicazione dell'appalto (Art. 95 c. 6)

I criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo devono essere oggettivi e connessi all'oggetto dell'appalto; vengono indicati, a titolo esemplificativo, :

a) qualità (pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni);

b) Possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto;

c) costo di utilizzazione e manutenzione, «avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione»;

d) compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;

Criteri valutazione

Criteri di aggiudicazione dell'appalto (Art. 95 c. 6)

- e) **organizzazione**, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;
- f) **servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;**
- g) **condizioni di consegna o di esecuzione del servizio.**

I criteri di valutazione definiti dalla stazione appaltante tengono anche conto dei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a tal fine, i criteri di valutazione prevedono l'attribuzione di specifici punteggi qualora vengano proposte condizioni superiori a quelle minime previste dai CAM con riferimento alle specifiche di base e alle clausole contrattuali/condizioni di esecuzione o siano proposte le condizioni previste, nell'ambito dei predetti CAM, dalle specifiche tecniche premianti (appositamente elaborate per le procedure aggiudicate sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo).

Criteri valutazione

Criteri di aggiudicazione dell'appalto (Art. 95 c. 7)

La stazione appaltante, negli appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può attribuire all'elemento relativo al costo la forma di un prezzo o costo fisso, con la conseguenza che gli operatori economici competeranno solo sui criteri qualitativi

- Anac

- ☐ Laddove le stazioni appaltanti decidano di determinare il prezzo dell'affidamento per fattispecie diverse da quelle per le quali vi è una norma di legge che lo preveda, le stesse devono adottare particolari cautele al riguardo, valutando con attenzione le modalità di calcolo o stima del prezzo o costo fisso. Ciò al fine di evitare che il prezzo sia troppo contenuto per permettere la partecipazione di imprese "corrette" o troppo elevato, producendo danni per la stazione appaltante

Criteri valutazione

Criteri di aggiudicazione dell'appalto (Art. 95 c. 8,9,10)

8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, **elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato.** Per ciascun criterio di valutazione prescelto **possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi.**

9. Le amministrazioni aggiudicatrici, **quando ritengono la ponderazione** di cui al comma 7 **non possibile** per ragioni dimostrabili, **indicano** nel bando di gara e nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, **l'ordine decrescente di importanza dei criteri.** Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri **costi aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Criteri valutazione

Criteri di aggiudicazione dell'appalto

- Anac

- ❑ I “pesi” o “punteggi” (e i sub pesi o sub punteggi) di ponderazione sono il valore attribuito dalla stazione appaltante a ciascun criterio (o sub criterio).

La determinazione dei punteggi da attribuire a ciascuna componente dell’offerta, a ciascun criterio o subcriterio è rimessa alla stazione appaltante che deve tener conto delle specificità dell’appalto e, dunque, dell’importanza relativa della componente economica, di quella tecnica e dei relativi profili oggetto di valutazione

- ❑ Non può pertanto essere attribuito a ciascuna componente, criterio o subcriterio un punteggio sproporzionato o irragionevole rispetto a quello attribuito agli altri elementi da tenere in considerazione nella scelta dell’offerta migliore, preservandone l’equilibrio relativo ed evitando situazioni di esaltazione o svilimento di determinati profili a scapito di altri.
- In altri termini, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna componente e a ciascun criterio o subcriterio deve risultare proporzionato alla rilevanza che ciascuno di essi riveste rispetto agli altri nonché ai bisogni della stazione appaltante.

Criteri valutazione

Criteri di aggiudicazione dell'appalto

- Anac

Il punteggio attribuito a ciascuno de criteri di valutazione deve essere tale da non alterare l'oggetto dell'affidamento; a tal proposito è opportuno:

a) ripartire proporzionalmente i punteggi tra i criteri afferenti all'oggetto principale e agli oggetti secondari dell'affidamento.

b) attribuire un punteggio limitato o non attribuire alcun punteggio ai criteri relativi a profili ritenuti non essenziali in relazione alle esigenze della stazione appaltante

Criteri valutazione

11. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.

12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, **i criteri premiali** che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità dell'offerente, nonché in relazione a beni, lavori, servizi che presentano un minore impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori e sull'ambiente e per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione.

Criteri valutazione

Criteri di aggiudicazione dell'appalto (Art. 95 c. 14)

14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi **di adozione del miglior rapporto qualità prezzo**, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) le amministrazioni aggiudicatrici **possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti**. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti; **in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate e sono collegate all'oggetto dell'appalto**;

b) le amministrazioni aggiudicatrici che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, **nonché le modalità specifiche per la loro presentazione**, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un'offerta, che è diversa da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti

Criteri valutazione

Criteri di aggiudicazione dell'appalto (Art. 95 c. 14)

14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior rapporto qualità/prezzo, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

c) solo le **varianti** che rispondono ai **requisiti minimi prescritti** dalle amministrazioni aggiudicatrici **sono prese in considerazione**;

d) nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti non possono escludere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi

Criteri valutazione

Costi del ciclo di vita (art.96) - criterio di comparazione costo /efficacia

1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:

a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:

1) costi relativi all'acquisizione;

2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;

3) costi di manutenzione;

4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;

b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

Criteria valutazione

Costi del ciclo di vita (art.96)

2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione appaltante impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali il metodo deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non è stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;

b) deve essere accessibile a tutte le parti interessate;

c) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia.

3. L'allegato XVIII al presente decreto contiene l'elenco degli atti legislativi dell'Unione e, ove necessario, degli atti delegati attuativi che approvano metodi comuni per la valutazione del costo del ciclo di vita.

Offerte anomale

Offerte anormalmente basse (art. 97)

8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6.

Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

Offerte anomale

Offerte anormalmente basse (art. 97)

Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio in sede di gara di uno dei seguenti metodi (comma 2):

- 1) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- 2) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra (metodo incomprensibile e inapplicabile!);
- 3) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;
- 4) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;
- 5) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4.

Offerte anomale

Offerte anormalmente basse (art. 97)

- Quando il criterio di aggiudicazione è quello del miglior rapporto qualità/prezzo la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara (comma 3).
- Le spiegazioni del concorrente possono, in particolare, riferirsi a (comma 4):
 - a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
 - b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, prestare i servizi o eseguire i lavori;
 - c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
- La SA richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni (contraddittorio in unica fase scritta – nel vecchio Codice due fasi scritte e una orale). La SA esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi e costi proposti oppure se ha accertato con le stesse modalità che l'offerta è anomala perché (comma 5):
 - a) non rispetta degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro (art. 30 comma 3);
 - b) non rispetta degli obblighi in materia di subappalto (art. 105);
 - c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza (art. 95 comma 9) rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
 - d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali indicati nelle tabelle (art. 23, comma 16).

Offerte anomale

Non sono ammesse giustificazioni in relazione:

- trattamenti salariali minimi inderogabili, stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento (art. 100 del d.lgs. n. 81/2008).

Offerte anomale

La SA in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (comma 6 ultimo periodo = art. 86, comma 3, vecchio Codice).

La SA qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato (comma 7) può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, solo dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro il termine stabilito dalla SA, che l'aiuto era compatibile con il mercato (informa la Commissione europea).

Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio è quello del prezzo più basso, la SA può prevedere nel bando l'esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia (se le offerte ammesse sono pari o superiori a 10) (comma 8).

La cabina di regia (art. 212), su richiesta, mette a disposizione degli Stati membri tutte le informazioni disponibili (leggi, regolamenti, contratti collettivi, norme tecniche) (comma 9).



Le PROCEDURE di AFFIDAMENTO di SERVIZI e FORNITURE alla luce del D.Lgs. n. 50/2016

ROMA, 14 – 15 Luglio 2016

Sonia Migali - Edoarda Sancì

Conflitto d'interesse

Conflitto di interesse

Art. 42

1. Le stazioni appaltanti prevedono **misure adeguate** per:

- **contrastare le frodi e la corruzione**
- **individuare, prevenire e risolvere** in modo efficace ogni **ipotesi di conflitto di interesse** nello svolgimento delle procedure di **aggiudicazione degli appalti** e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Tale obbligo è previsto anche per la fase di esecuzione del contratto

Conflitto di interesse

Art. 42

2. Si ha conflitto d'interesse quando il **personale di una stazione appaltante** o di un prestatore di servizi **che**, anche per conto della stazione appaltante, **interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione** degli appalti e delle concessioni **o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato**, ha, **direttamente o indirettamente**, un interesse **finanziario, economico o altro interesse personale** che può essere percepito come una **minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto** o di concessione.

In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall' art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Conflitto di interesse

Obbligo di astensione art. 7 d.p.r n.62/2013

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad **attività che possano coinvolgere:**

- **interessi propri**, ovvero
- di suoi **parenti** affini entro il secondo grado, del **coniuge** o di **conviventi**, oppure di persone con le quali abbia **rapporti di frequentazione abituale**, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia **causa pendente** o **grave inimicizia** o **rapporti di credito o debito** significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano **gravi ragioni di convenienza**.

Conflitto di interessi

4. Il personale che versa nelle ipotesi di conflitto d'interesse è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni.

La mancata astensione costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico, fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale.

Tale obbligo vale anche per la fase di esecuzione del contratto

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.



IL RUP

IL RUP

Le principali novità del nuovo Codice

L'articolo 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)

Le **principali novità** rispetto al vecchio Codice sono:

- l'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato (comma 1);
 - la disciplina di dettaglio (su compiti, requisiti, casi in cui può essere progettista o direttore lavori ed esecuzione), prima rimessa al regolamento attuativo del Codice (D.P.R. 207/2010), sarà contenuta in **apposite linee guida** dell'ANAC (comma 5) (**v. doc. consultazione del 28.4.2016**);
 - viene introdotta (dal comma 12) una nuova disciplina in materia di controlli del RUP, al fine di garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni;
 - viene introdotto, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e PPP, il divieto di attribuzione dei compiti di RUP, responsabile lavori, direttore dei lavori e collaudatore al contraente generale o all'aggiudicatario PPP o a soggetti ad essi collegati (comma 13).
- ❖ **N.B.** L'ANAC ha diramato in data 28.4.2016 un documento di consultazione con le prime indicazioni sul RUP. Terminata la fase di consultazione, l'Autorità ha approvato il 21.6.2016 le (possibili) linee guida definitive, trasmesse al MIT per le determinazioni di sua competenza

IL RUP

Nomina del RUP

L'art. 31 specifica che per ogni procedura di appalto o di concessione *“le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento”* un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

▪ ANAC:

- ❑ Per gli affidamenti relativi a lavori, il RUP deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi.
- ❑ Per i servizi e le forniture, invece, il RUP deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture.
- ❑ Il provvedimento di nomina individua l'oggetto dell'incarico, i poteri di delega conferiti e le risorse messe a disposizione per lo svolgimento delle funzioni di competenza.
- ❖ Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
- ❖ **L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato**

IL RUP

Nomina del RUP

Il RUP è nominato:

- con atto formale del responsabile dell'unità organizzativa interessata;
- tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima ovvero, nel caso di carenza in organico, anche tra gli altri dipendenti in servizio;
- In possesso del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.
- ❖ **Per gli appalti di lavori ed i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, il RUP deve essere:**
 - un tecnico abilitato all'esercizio della professione
 - quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale.

Se non è presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

IL RUP

I requisiti professionali del RUP

■ ANAC:

- ❑ Il RUP è, di regola, un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale, della stazione appaltante, in possesso di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare, alternativamente
 - alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo;
 - nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese.
- ❑ **Per i servizi e le forniture di importo pari o inferiore alle soglie comunitarie**, il RUP è in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto tecnico superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture;
- ❑ **Per i servizi e le forniture di importo superiore alle soglie comunitarie** il RUP è in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture;

IL RUP

I requisiti professionali del RUP - segue

▪ ANAC:

- ❑ Per appalti che rivestono particolare complessità o richiedono specifiche competenze tecniche è necessario, il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all'oggetto dell'affidamento. Per gli acquisti attinenti a categorie particolari di prodotti o servizi (es. dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici) la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed all'esperienza professionale, il possesso della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o dell'abilitazione all'esercizio della professione, se previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
- ❑ Il RUP è in possesso di una specifica formazione professionale soggetta a costante aggiornamento, commisurata alla tipologia e alla complessità dell'intervento da realizzare. Le stazioni appaltanti devono inserire, nei piani per la formazione, specifici interventi rivolti ai RUP.

IL RUP

Nomina del RUP – Incompatibilità**▪ ANAC:**

- Il RUP, nell'esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale.
- Non può assumere le funzioni di RUP
 - a. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 42 del Codice (conflitto di interessi);
 - b. Chi è stato condannato, anche con sentenza NON definitiva, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale» (i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);
 - c. **Chi svolge le funzioni di commissario di gara e/o di presidente della commissione giudicatrice in relazione alla procedura di affidamento di cui si tratta (art. 77, comma 4);**

IL RUP

Nomina del RUP – Supporto

Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice. In particolare:

- nel caso di inadeguatezza dell'organico, ovvero di mancanza di soggetti in possesso della specifica professionalità richiesta (secondo quanto formalmente attestato dal dirigente competente), il RUP propone all'amministrazione **l'affidamento delle attività di supporto**. Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza (art. 31, comma 11);
- la SA ha la possibilità di **istituire una struttura stabile a supporto dei RUP** (art. 31, comma 9);
- La SA può conferire, su proposta del RUP, **incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa** nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche. Tali incarichi devono essere individuati sin dai primi atti di gara (art. 31, comma 7-8).

IL RUP

Nomina del RUP – Supporto

➤ Gli incarichi di supporto al RUP vengono conferiti secondo le procedure e con le modalità previste dal Codice; per importi inferiori a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta.

❖ **L'affidatario non può avvalersi del subappalto**, fatta eccezione per:

- indagini geologiche, geotecniche e sismiche,
- sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
- predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,

con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Resta, comunque, ferma la **responsabilità esclusiva del progettista**

IL RUP

Funzioni del RUP

Il RUP, ai sensi della L. 241/1990, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Le **novità essenziali** sono le seguenti:

- nella procedura di aggiudicazione della gara secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul rapporto qualità/prezzo, sono di competenza del RUP (o, eventualmente, di un seggio di gara appositamente istituito a tal fine) le attività preliminari di controllo della documentazione amministrativa e di valutazione ed ammissione dei concorrenti;
- ❖ In caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo la valutazione delle offerte può essere svolta direttamente dal RUP o da un organo monocratico della stazione appaltante
- ❖ **ANAC**: Nel bando di gara la SA indica se, per l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP e se lo stesso debba o possa avvalersi della struttura di supporto di cui all'art. 31, comma 9, o di commissione nominata ad hoc in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta econ. più vantaggiosa, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con il supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice.

IL RUP

Funzioni del RUP - segue

Le **novità essenziali** sono le seguenti:

➤ nella fase esecutiva spetta al RUP la sorveglianza sulla “*efficiente gestione economica dell’intervento*” (cfr. art. 31, comma 4, lett. f), nonché il controllo effettivo sull’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

• **I controlli programmati** (art. 31, comma 12):

Il soggetto responsabile dell’unità organizzativa competente in relazione all’intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali **garantire il controllo effettivo** da parte della SA **sull’esecuzione delle prestazioni**, programmando:

- ✓ **accessi diretti del RUP** o del direttore dei lavori **sul luogo dell’esecuzione**,
- ✓ **verifiche, anche a sorpresa**, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti.

IL RUP

Compiti specifici nella fase di programmazione e affidamento di servizi e forniture

- creare le condizioni affinché l'acquisizione possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati;
- **formulare proposte:**
 1. nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione;
 2. nella fase di procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto;
 3. nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento;
 4. nelle fasi di esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;
- **svolgere**, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le **funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto**
- nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice:
 - a. **predisporre ovvero coordinare la progettazione** di cui all'art. 23, comma 14, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la progettazione;
 - b. **coordinare ovvero curare l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando** di gara relativo all'intervento;

IL RUP

Compiti specifici nella fase di programmazione e affidamento di servizi e forniture - SEGUE

- attestare l'eventuale carenza nell'organico della stazione appaltante di adeguate professionalità, al fine di consentire la nomina della commissione giudicatrice;
- svolgere, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le **attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione**;
- **accertare le cause impreviste e imprevedibili** o l'intervenuta **possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti** nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire;
- **autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali** nei limiti fissati dall'art. 106 del Codice;
- **verificare**, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, **il rispetto**, da parte dell'esecutore, **delle norme sulla sicurezza** e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- **provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'ANAC** degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;

IL RUP

Compiti specifici nella fase di programmazione e affidamento di servizi e forniture - SEGUE

- **trasmettere** al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di conformità:
 - a. copia degli atti di gara;
 - b. copia del contratto;
 - c. documenti contabili;
 - d. risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;
 - e. certificati delle eventuali prove effettuate;
- **confermare l'attestazione di regolare esecuzione** attestata dal direttore dell'esecuzione;
- predisporre un piano di verifiche da sottoporre all'organo che lo ha nominato e, al termine dell'esecuzione, **presentare una relazione sull'operato dell'esecutore** e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa.

IL RUP

RUP e Direttore dell'Esecuzione

▪ ANAC:

- Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto.
- Il **direttore dell'esecuzione** del contratto è **soggetto diverso dal RUP** nei seguenti casi:
 - a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
 - b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
 - d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

Inserire titolo

L'ART. 80 I REQUISITI GENERALI DI MORALITA'

I REQUISITI GENERALI DI MORALITA'

L'ART. 80

L'art. 80 «**Motivi di esclusione**» sostituisce ed innova la disposizione di cui all'art. 38 del previgente Codice e disciplina i motivi di esclusione dell'operatore economico o del suo subappaltatore dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione.

La nuova disposizione è finalizzata:

- a disincentivare comportamenti scorretti degli operatori economici che incidono sull'affidabilità dell'impresa nell'esecuzione di contratto i pubblici;
- a «salvare» nel contempo gli operatori economici che si sono resi colpevoli di meri errori formali o di negligenze lievi.

La disposizione:

- definisce con precisione i motivi di esclusione;
- prevede nuove cause di esclusione;
- amplia il numero dei soggetti destinatari, sui quali eseguire i relativi controlli;
- introduce il nuovo meccanismo c.d. *self-cleaning*, che consente all'op. economico di dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione, eccetto il caso in cui l'esclusione derivi da una sentenza definitiva.

I REQUISITI GENERALI DI MORALITA'

L'ART. 80

- Costituisce motivo di esclusione dalla procedura la condanna irrogata con:
 - a. Sentenza definitiva;
 - b. Decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;
 - c. Sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
- I reati consideranti incidenti sulla moralità professionale delle imprese sono i seguenti (comma 1):
 - a) associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, contrabbando tabacchi e traffico di rifiuti;
 - b) Delitti contro la pubblica amministrazione (concussione; corruzione per l'esercizio della funzione; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; corruzione in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere utilità; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; istigazione alla corruzione, peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; traffico influenze illecite; turbata libertà degli incanti; turbata libertà del procedimento di scelta del contraente; astensione dagli incanti; inadempimento di contratti di pubbliche forniture; frode nelle pubbliche forniture), nonché corruzione tra privati;

I REQUISITI GENERALI DI MORALITA'

L'ART. 80

- I reati consideranti incidenti sulla moralità professionale delle imprese sono i seguenti (comma 1):
 - c) frode, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (art. 1 d.lgs. n. 109/2007);
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (d.lgs. n. 24/2014);
 - g) delitti con pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- ❖ Per le ipotesi di reato di cui alle lett. a), b) e d) il nuovo Codice considera rilevanti anche le condanne per il delitto tentato
- ❖ L'incapacità di contrattare con la P.A. non può avere durata inferiore ad 1 anno né superiore a 5
- ❖ I casi in cui la condanna comporta l'incapacità di contrattare con la P.A. sono indicati all'art. 32-quater c.p.

I REQUISITI GENERALI DI MORALITA'

L'ART. 80

- L'esclusione dalla gara va disposta quando la condanna sia stata pronunciata:
 - per le impresa individuali: nei confronti del titolare e del direttore tecnico;
 - per le società in nome collettivo: nei confronti di un socio e del direttore tecnico;
 - per la società in accomandita semplice: nei confronti dei soci accomandatari e nei confronti del direttore tecnico;
 - per gli altri tipi di società o consorzio:
 - a. nei confronti dei **membri del c.d.a. cui sia stata conferita la legale rappresentanza, (poteri) di direzione o (poteri) di vigilanza;**
 - b. nei confronti dei soggetti **muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;**
 - c. nei confronti del direttore tecnico;
 - d. nei confronti del socio unico persona fisica;
 - e. nei confronti del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci.

I REQUISITI GENERALI DI MORALITA'

L'ART. 80

- L'esclusione opera anche quando la condanna è stata pronunciata nei confronti dei predetti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, eccetto il caso in cui l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
- Analogamente al previgente art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, anche il nuovo Codice dispone che l'esclusione non potrà essere disposta:
 - ✓ nei casi in cui il reato sia stato depenalizzato;
 - ✓ nei casi in cui sia intervenuta la riabilitazione;
 - ✓ nei casi in cui il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna;
 - ✓ in caso di revoca della condanna.

I REQUISITI GENERALI DI MORALITA'

L'ART. 80

L'operatore economico è altresì escluso:

- Nei casi di sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui agli artt. 67 e 84 del Codice Antimafia - di cui al D. Lgs. n. 159/2011 (comma 2);
- Nelle ipotesi di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali (comma 4).

Le violazioni suddette:

a) sono **gravi** se di importo superiore a 10.000 euro (ai sensi dell'art. 48-bis DPR 602/1973) o, per i contributi previdenziali, se ostative al rilascio del DURC;

b) sono **definitive** se accertate in sentenze o atti amministrativi non più impugnabili;

c) non sono cause di esclusione *«quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi*

obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi e multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

I REQUISITI GENERALI DI MORALITA'

L'ART. 80

N.B. L'art. 108, comma 1 lett. c), del nuovo Codice prevede che le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo della sua validità quando l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1.

Il secondo comma della stessa disposizione stabilisce che le stazioni appaltanti *devono* risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta, durante il periodo di validità del contratto:

- una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al predetto art. 80;
- un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una misura di prevenzione di cui al Codice antimafia.

I REQUISITI GENERALI DI MORALITA'

L'ART. 80

Il comma 5 dell'art. 80 elenca le «situazioni» che determinano l'esclusione dell'operatore economico, anche se riferite ad un suo subappaltatore (ma solo nei casi di cui all'art. 105, comma 6: *obbligo di indicare una terna di subappaltatori in sede di partecipazione alla gara*):

- a) presenza gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro;
- b) stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo (salvo in continuità) o in corso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3;
- c) gravi illeciti professionali dimostrati dalla SA, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (carenze nell'esecuzione del contratto; tentativo di influenzare indebitamente le decisioni della SA o di ottenere informazioni riservate; fornire informazioni false; omettere informazioni dovute ai fini de regolare svolgimento della procedura);
- d) situazione di conflitto di interesse, non diversamente risolvibile (cfr. art. 42);
- e) ipotesi di distorsione della concorrenza per coinvolgimento nella preparazione della gara, che non possa essere risolta con misure meno intrusive (cfr. art. 67);
- f) sanzione interdittiva di cui al d.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione con divieto di contrarre con PA, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 d.lgs. n. 81/2008;

I REQUISITI GENERALI DI MORALITA'

L'ART. 80

- g) iscrizione nel casellario informatico ANAC per falsa dichiarazione o falsa documentazione per rilascio SOA;
- h) divieto intestazione fiduciaria di cui alla L. n. 55/1990 (esclusione dura un anno da accertamento);
- i) mancata certificazione o dichiarazione in ordine alla L. n. 68/1999 concernente il diritto al lavoro dei disabili;
- l) pur essendo stati vittime dei reati di concussione ed estorsione, aggravati per connotazione di stampo mafioso, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi di adempimento di un dovere, stato necessità o difesa di cui alla L. n. 689/1981; Tale circostanza può emergere da indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata dal competente Procuratore della Repubblica all'ANAC;
- m) situazione di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. o qualsiasi relazione anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

- ❖ Con successive **linee guida** l'ANAC può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle SA, quali **mezzi di prova** considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione sin qui indicate.
- ❖ Le cause di esclusione dell'art. 80 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

I REQUISITI GENERALI DI MORALITA'

L'ART. 80 – Il procedimento di *self-cleaning*

Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che esso si trovi - a causa di atti compiuti o omessi prima oppure nel corso della procedura - in una delle situazioni di cui al primo comma del medesimo articolo.

MA

- se la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva inferiore a 18 mesi, oppure
- la sentenza abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione,

l'operatore economico potrà provare:

- risarcimento o impegno a risarcire il danno causato dal reato o dall'illecito;
- l'adozione di provvedimenti concreti idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la PA ritiene sufficienti le misure  ammette alla procedura il concorrente

Se la PA reputi insufficienti le misure  esclude *motivatamente* il concorrente e glielo comunica

I REQUISITI GENERALI DI MORALITA'

L'ART. 80

In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto,

- la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità
- l'Autorità, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave



dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (comma 12).

REQUISITI SPECIALI, DGUE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

I REQUISITI SPECIALI

Art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)

1. I criteri di selezione [*degli operatori economici, nda*] riguardano esclusivamente:

- a) i requisiti di idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono **attinenti e proporzionati** all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più **ampio numero di potenziali partecipanti**, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Con le **Linee guida a carattere vincolante dell'ANAC** di cui all'articolo 84, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII.

I REQUISITI SPECIALI

Allegato XVII - Mezzi di prova dei criteri di selezione (allegato XII dir. 24)

Parte I: Capacità economica e finanziaria

Di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

- a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
- c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

I REQUISITI SPECIALI

Allegato XVII - Mezzi di prova dei criteri di selezione (allegato XII dir. 24)

Parte II: Capacità tecnica

Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'articolo 83:

a) i seguenti elenchi:

- i) un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti; se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ai lavori analoghi realizzati più di cinque anni prima;
- ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima;

b) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;

I REQUISITI SPECIALI

Allegato XVII - Mezzi di prova dei criteri di selezione (allegato XII dir. 24)

Parte II: Capacità tecnica

Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'articolo 83:

- c) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa;
- d) un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;
- e) qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;
- f) l'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione;

I REQUISITI SPECIALI

Allegato XVII - Mezzi di prova dei criteri di selezione (allegato XII dir. 24)

Parte II: Capacità tecnica

Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'art. 83:

- g) un'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;
- h) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;
- i) una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;
- j) un'indicazione della parte di appalto che l'operatore economico intende eventualmente subappaltare;
- k) per i prodotti da fornire:
 - campioni, descrizioni o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice;
 - certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme.

I REQUISITI SPECIALI

Le principali novità in ordine ai criteri di selezione dei partecipanti contenute nell'art. 83 del nuovo Codice (i cui primi otto commi riprendono la disciplina degli artt. da 39 a 44 del regime previgente) riguardano la possibilità per le SA di richiedere nel bando di gara/avviso/invito, per **servizi e forniture**:

- ai fini della verifica della capacità economico-finanziaria, un **fatturato minimo annuo** che, salvo eccezioni motivate, non può superare il doppio del valore dell'appalto, ivi compreso un fatturato minimo specifico per il settore di attività oggetto di appalto;
- specifiche **informazioni sui conti annuali (che evidenzino i rapporti tra attività e passività)**;
- adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- ai fini della verifica delle capacità tecniche e professionali, **specifici standard di qualità**, derivanti dal possesso di adeguate risorse umane e tecniche e di esperienza, in proporzione all'oggetto dell'appalto;
- in relazione ai requisiti di partecipazione, **livelli minimi di capacità** dell'impresa, congiuntamente agli idonei mezzi di prova.
- ❖ Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

I REQUISITI SPECIALI

Art. 81 (documentazione di gara)

- la documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali e speciali per la partecipazione alle procedure è acquisita esclusivamente mediante la **Banca dati nazionale degli operatori economici**, gestita dal M.I.T.;
- con **apposito decreto** del Ministro delle infrastrutture, sentita l'ANAC e l'AGID, saranno indicati i dati e i documenti inerenti la partecipazione alle gare ed il loro esito, le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione degli stessi dati nonché le modalità operative per l'informatizzazione degli stessi dati;
- sarà oggetto di valutazione della performance il rifiuto o l'omessa effettuazione delle attività necessarie a garantire l'interoperabilità delle banche dati da parte del responsabile delle stesse all'interno dell'amministrazione, secondo le modalità individuate dal suddetto decreto del M.I.T.;
- gli esiti dell'accertamento dei citati requisiti, con riferimento al medesimo operatore economico, potranno essere riutilizzati in gare, nei termini di efficacia di ciascun documento.
- ❖ Con apposita disposizione transitoria, fino all'adozione del citato decreto, le stazioni appaltanti utilizzano la **banca dati AVCPass** presso l'ANAC (art. 216, comma 13).

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Articolo 85 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il DGUE è un'autodichiarazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. Come stabilito dall'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico:

- ✓ di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi (motivi di esclusione, art. 80);
- ✓ di soddisfare i pertinenti criteri di selezione (di cui all'art. 83 – idoneità professionale, capacità economica e tecnica);
- ✓ di rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare (di cui all'art. 91 - criteri di riduzione del numero di operatori economici qualificati da invitare nelle procedure ristrette, competitive con negoziazione, dialogo competitivo e partenariato per l'innovazione).

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Articolo 85 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

- Il “Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della commissione”, del 05/01/2016, che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo, al IV° Considerando ha osservato:

«Questa soluzione dovrebbe contribuire altresì a ridurre i problemi connessi alla formulazione precisa delle dichiarazioni formali e delle dichiarazioni di consenso nonché le problematiche legate alla lingua, poiché il modello di formulario sarà disponibile in tutte le lingue ufficiali».

- Il DGUE è anche finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione.
- Il DGUE deve essere allegato:
 - all’offerta, nelle procedure aperte,
 - alla richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l’innovazione;
 - nelle procedure negoziate dovrebbe essere richiesto *«nei casi contraddistinti dalla possibile partecipazione di più di un partecipante e dall’assenza di urgenza o di caratteristiche peculiari della transazione».*

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il modello è utilizzabile:

- dal 18 aprile 2016 in tutti gli Stati membri;
- dal 18 aprile 2018 esclusivamente in forma elettronica.
- In qualsiasi momento nel corso della procedura, la SA può chiedere agli operatori economici di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
- Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati.
- La SA può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 (mezzi di prova dei requisiti di capacità).
- Agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora questi siano presenti nella banca dati di cui all'art. 81 o qualora la SA, avendo aggiudicato l'appalto o concluso l'accordo quadro, possieda già tali documenti.
- Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni già fornite in un DGUE utilizzato in una procedura di appalto precedente, purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Art. 85 (Documento di gara unico europeo)

7. Ai fini del comma 5, le banche dati contenente informazioni pertinenti sugli operatori economici, possono essere consultate, alle medesime condizioni, dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri, con le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 81, comma 2.

8. Per il tramite della cabina di regia è messo a disposizione e aggiornato su **e-Certis** un elenco completo di banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici che possono essere consultate dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri e sono comunicate, su richiesta, agli altri Stati membri le informazioni relative alle banche dati di cui al presente articolo.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)

9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica**, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni **non essenziali**, la stazione appaltante **ne richiede comunque la regolarizzazione** con la procedura di cui al periodo precedente, **ma non applica alcuna sanzione**. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o dei soggetti responsabili della stessa.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il nuovo soccorso istruttorio **non può essere attivato nei confronti dell'offerta tecnica e di quella economica**, ma solo nella fase di gara precedente all'apertura ed alla valutazione delle suddette offerte e per le irregolarità concernenti la documentazione analizzata in tale fase.

Il sistema delineato dal legislatore può essere così sintetizzato:

- ❑ La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica**, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro;
- ❑ In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione;
- ❑ Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

N.B. Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

- ❑ la sanzione dovrà essere pagata esclusivamente dall'appaltatore che deciderà di procedere alla regolarizzazione; in caso contrario egli sarà escluso, ma non sarà tenuto al versamento di alcuna somma.

- ❖ Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte **non rileva ai fini del calcolo** di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte (art. 95, comma 15)

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Confronto col soccorso istruttorio ex art. 38, c. 2bis, D.Lgs. 163/2006

Il nuovo soccorso istruttorio prevede:

- Esclusione del soccorso per irregolarità essenziali afferenti all'offerta tecnica ed economica;
- Nozione di irregolarità essenziale quali "le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del o dei soggetti responsabili della stessa";
- Richiesta di regolarizzazione anche delle irregolarità "formali" ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, senza applicazione di sanzione;
- Sanzione massima ridotta ad Euro 5.000;
- Pagamento della sanzione costituisce elemento costitutivo per la regolarizzazione entro il termine (non superiore a 10 gg) assegnato dalla stazione appaltante;
- Scompare la garanzia del pagamento della sanzione costituita dalla cauzione provvisoria;

L'AVVALIMENTO

L'AVVALIMENTO

L'avvalimento (art. 89)

L'avvalimento consiste nella possibilità, riconosciuta a qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso di alcuni dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, e ciò indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi.

Esistono due tipi di avvalimento:

- **permanente o stabile:** utilizzo da parte del concorrente dei requisiti di altri operatori ai fini dell'inserimento in elenchi ufficiali di operatori o ai fini dell'iscrizione in sistemi di qualificazione gestiti da ogni singola stazione appaltante;
- **singolo o occasionale:** utilizzo da parte del concorrente dei requisiti di altri nel singolo affidamento ai fini della partecipazione alla singola gara.

N.B. Nel nuovo Codice non sono più presenti specifiche disposizioni sull'avvalimento stabile. In sede di definizione del sistema di qualificazione dei lavori l'ANAC, nel dettare le relative **linee guida** (art. 84), dovrà stabilire anche «i casi e le modalità di avvalimento» (art. 83 comma 2).

Inserire titolo

L'avvalimento (art. 89)

Possono essere oggetto di avvalimento:

- a. i requisiti di carattere economico, finanziario;
- b. i requisiti di carattere tecnico e professionale;
- c. i requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84;
- d. i **titoli di studio e professionali** di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f);
- e. le **esperienze professionali pertinenti**.

- Per i requisiti di cui alle lett. d ed e il ricorso all'avvalimento è ammesso **solo a condizione che l'impresa ausiliaria esegua direttamente i lavori o i servizi** per i quali tali requisiti sono richiesti (c.d. *avvalimento operativo*). A tal fine il RUP esegue specifici controlli in fase esecutiva.
- **I requisiti generali**, attenendo alla situazione personale del soggetto ed alla sua affidabilità morale e professionale, non sono suscettibili di alcuna forma di sostituzione, né **per essi è possibile ricorrere all'avvalimento**.
- Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

L'AVVALIMENTO

Avvalimento – limiti ed effetti

- E' ammesso il cd. **avvalimento plurimo**, cioè la possibilità di avvalersi di più imprese ausiliarie, MA NON E' CONSENTITO avvalersi di un soggetto che, a sua volta, utilizza i requisiti di un altro soggetto (cd "avvalimento a cascata").
- In relazione a ciascuna gara, NON è consentito, a pena di esclusione:
 - che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
 - che partecipino sia l'ausiliaria che l'ausiliata (a tal fine l'ausiliaria deve presentare una dichiarazione con cui attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, né di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. con una delle altre imprese che partecipano alla gara).
- L'avvalente e l'avvalsa sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni derivanti del contratto
- Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati

L'AVVALIMENTO

L'avvalimento – documentazione di gara

L'operatore economico che vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti **allega** alla domanda di partecipazione alla gara:

- ✓ l'eventuale attestazione SOA dell'ausiliaria;
- ✓ una dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali, nonché dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- ✓ una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con la quale la stessa si impegna nei confronti dell'impresa ausiliata e della stazione appaltante a mettere a disposizione le proprie risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata dell'appalto;
- ✓ Originale o copia autentica del contratto di avvalimento attraverso cui avviene tale messa a disposizione, che deve avere un contenuto dettagliato.
- ❖ Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed esclude la garanzia.
- ❖ La SA trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità

L'AVVALIMENTO

Avvalimento – controlli

La stazione appaltante **verifica in sede di gara**, conformemente agli artt. 85, 86 e 88:

- se i soggetti ausiliari soddisfano i pertinenti criteri di selezione;
- se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80.

Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti ausiliari che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione (comma 3).

- ❖ Il nuovo Codice prevede che *«Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici»* (norma di difficile interpretazione, visto che il nuovo Codice non prevede la categoria dei motivi non obbligatori di esclusione)

L'AVVALIMENTO

Avvalimento – esclusioni

- ❑ facoltà per le SA, per gli appalti di lavori e servizi, nonché per le operazioni di posa in opera e installazione nell'ambito di un appalto di fornitura, di prevedere nei documenti di gara che taluni «**compiti essenziali**» debbano essere svolti direttamente dall'offerente, con conseguente esclusione di ogni ipotesi di avvalimento;
- ❑ **due divieti specifici** di utilizzo dell'avvalimento:
 - I. al fine di soddisfare l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali, di cui all'art. 212 del D.lgs. 152/2006 (comma 10). Di conseguenza, i soggetti che partecipano alle gare per le quali è richiesta tale iscrizione devono necessariamente possederla in proprio;
 - II. per la realizzazione di lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica inseriti nell'ambito di un appalto o di una concessione più complessi, qualora il loro valore sia superiore al 10 % dell'importo totale dei lavori. Si tratta delle strutture, impianti e opere speciali (**SIOS** - opere superspecialistiche) la cui individuazione è rinviata a un **apposito decreto** del MIT, entro 90 giorni, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
- ❖ **Art. 216, c.2 Fino alla data di adozione del decreto di cui all'art. 89, comma 11**, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.L. 28.03.2014, n. 47, convertito dalla L. 23.05.2014, n. 80, che fa riferimento alle categorie *OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30*.

L'AVVALIMENTO

Avvalimento – verifiche in fase esecutiva

La stazione appaltante, attraverso il **responsabile unico del procedimento**, effettua delle **verifiche in corso di esecuzione del contratto** per accertare

- che l'impresa ausiliaria possieda i requisiti e le risorse nel periodo di durata dell'appalto;
- che la stessa svolga effettivamente, attraverso le proprie risorse umane e strumentali, le prestazioni di sua competenza, in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

N.B. In tal modo il legislatore ha voluto dare una **effettiva portata operativa all'avvalimento**, attraverso l'introduzione di un meccanismo che cerca di garantire la corrispondenza tra fase della qualificazione e fase dell'esecuzione. In sostanza, si vuole garantire che l'impresa che ha prestato i propri requisiti ai fini della qualificazione del concorrente esegua poi effettivamente le relative prestazioni

L'AVVALIMENTO

Avvalimento - Differenze rispetto all'art. 49 D.lgs. 163/2006

- Avvalimento anche dei requisiti di carattere professionale;
- Avvalimento di titoli di studio e professionali o esperienze professionali pertinenti, deve tradursi in avvalimento operativo: l'ausiliaria deve eseguire direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste;
- Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente;
- Sempre ammesso in generale l'avvalimento di più imprese ausiliarie.
- Obbligo per il concorrente di sostituire l'ausiliaria se versa in una causa di esclusione
- La stazione appaltante **deve eseguire in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali** circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.
- Il **responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera** che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento

IL SUBAPPALTO

IL SUBAPPALTO

Subappalto (Art. 105)

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.

L'eventuale subappalto **non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto** di lavori, servizi o forniture (per i lavori il limite non è più riferito alla sola categoria prevalente).

- ❖ Il 1° comma dell'art. 105 prevede che i soggetti affidatari **di norma eseguono in proprio** le opere o lavori.



Nel nuovo Codice la regola è l'esecuzione diretta ad opera dell'appaltatore
l'eccezione è appunto il subappalto

IL SUBAPPALTO

Subappalto (Art. 105)

Negli appalti di lavori **non** costituiscono comunque subappalto:

- ✓ le forniture senza prestazione di manodopera;
- ✓ le forniture con posa in opera e i noli a caldo:
 - a) se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e
 - b) qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare
- ❖ L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

IL SUBAPPALTO

Subappalto (Art. 105)

Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, **non si configurano come** attività affidate in **subappalto**:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.6.1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28.12.2001, n. 448.

IL SUBAPPALTO

Subappalto (Art. 105)

Gli operatori economici possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, esclusivamente alle seguenti condizioni:

- a) che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
- b) che all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- c) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione.

IL SUBAPPALTO

Subappalto (Art. 105)

Il sesto comma dell'articolo 105 prevede come **obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori per gli appalti di importo superiore alle soglie comunitarie** e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione.

- Il bando deve prevedere espressamente un tale obbligo;
- E' ammessa la possibilità per la stazione appaltante di estendere tale obbligo anche ad appalti di importo più modesto.

IL SUBAPPALTO

Subappalto (Art. 105)

Almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'affidatario deposita presso la stazione appaltante il contratto di subappalto, che

- indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici
- è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato.

Unitamente al contratto l'affidatario trasmette:

- a. la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata;
 - b. la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
 - c. la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
- ❖ L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

IL SUBAPPALTO

Subappalto (Art. 105)

- La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta.
- Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
- Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
- ❖ Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
- L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

N.B. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

IL SUBAPPALTO

Subappalto (Art. 105)

Le stazioni appaltanti possono **corrispondere direttamente** al subappaltatore, al cottimista e al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nei seguenti casi:

- a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b. in caso di inadempimento dell'appaltatore;
- c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

❖ In tal caso l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi

LE GARANZIE

LE GARANZIE


Garanzie per la partecipazione alla procedura – Art. 93

L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

- Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, **la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento o, viceversa, incrementarlo sino al 4 per cento.** Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
- La cauzione **copre la mancata sottoscrizione del contratto** per fatto dell'affidatario, **riconducibile a dolo o colpa grave**, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dello stesso.
- Ferma restando la possibilità di ridurre la garanzia del 50% in presenza di certificazione di qualità come per il vecchio codice, **viene introdotto un sistema di ulteriore riduzione della predetta garanzia**, con percentuali variabili (ed in parte cumulabili alla precedente, in parte non cumulabili) in relazione al possesso di determinate certificazioni di qualità, dettagliatamente elencate al comma 7 dell'art. 93.

LE GARANZIE

IL SISTEMA DI RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA NEI CONTRATTI DI LL.PP. + F. & S.



C
U
M
U
L
A
B
I
L
I

NEL SOLO SETTORE DI F. & S.

20% in caso di possesso di marchio ECOLABEL per il 50% dei prodotti/servizi offerti

NEI CONTRATTI LL.PP. + F. & S. non cumulabile

15% in caso di O.E. che sviluppino un inventario di gas UNENIISO 14064 o un'impronta climatica di prodotto ISO/TS14067

30% in caso di O.E. in possesso:
 Rating legalità
 Attestazione mod. org. Ex 231/01
 Certificazione social accountability 8000
 Certificazione OHSAS 18001
 UNI CEI EN ISO 50001 (gestione dell'energia)
 UNI CEI 11352 cert.qualità di ESC (Energy Service Company) o ISO 27001

LE GARANZIE

Garanzia provvisoria – Requisiti (art. 93)

La garanzia deve prevedere:

- i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- ii. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- iii. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- iv. l'efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

- L'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, qualora l'offerente risultasse affidatario.
- Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della SA, nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

LE GARANZIE

Garanzia provvisoria (art. 93)

Le disposizioni sulla garanzia provvisoria NON si applicano:

- ✓ agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento
- ✓ ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento.
- ❖ Novità rilevante, valevole sia per la garanzia provvisoria che per quella definitiva, nonché per quella connessa all'esecuzione del contratto, è la **possibilità che per uno stesso appalto tali garanzie possano essere rilasciate congiuntamente da più garanti senza determinare tra essi vincoli di solidarietà** nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti (art. 104, comma 10).

LE GARANZIE

Garanzia definitiva - Art. 103

L'art. 103 del codice, nel regolare la c.d. garanzia definitiva, ripropone il contenuto dell'art. 113 del D.lgs. 163/2006, ivi compresa **la riduzione del 50% della cauzione definitiva** (anche relativa agli appalti d'importo pari o superiore a 100 milioni di euro), **in presenza di certificazione di qualità**, in linea con quanto già previsto dalla recente legge sulla Green Economy.

La garanzia è costituita:

- ✓ per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto;
- ✓ per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento;
- ✓ per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
- ✓ per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi.

LE GARANZIE

Garanzia definitiva - Art. 103

La garanzia, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale:

- I. è costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3;
 - II. la relativa obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture;
 - III. deve essere integrata su richiesta della S.A. ove sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
- Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
 - La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

LE GARANZIE

Garanzia definitiva – Requisiti (Art. 103)

La garanzia deve prevedere:

- i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- ii. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- iii. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

➤ **La mancata costituzione** della garanzia definitiva **determina la decadenza dell'affidamento** e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

➤ Il comma 11 dell'art. 103 prevede **una specifica ipotesi di esonero dalla garanzia definitiva** già contenuta nell'art. 54, comma 8, del R.D. n. 827/1924 (Regolamento di contabilità generale dello Stato), connessa a particolari tipologie di forniture di beni (per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati) e ad un comprovato stato di comprovata solidità economica e finanziaria dell'operatore economico interessato. Il ricorso a tale fattispecie di esonero deve essere **“adeguatamente motivato”** dalla stazione appaltante ed è comunque **subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.**

LA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE

LA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE

La Commissione (art. 77 e 78)

Gli articoli 77 e 78 disciplinano le modalità di nomina e funzioni della Commissione esaminatrice, ora definita “Commissione di aggiudicazione”.

Le principali novità sono:

- nelle procedure di aggiudicazione di appalti o di concessioni con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice formata da esperti nelle specifiche materie e/o settori cui l’acquisto si riferisce, di regola esterni alla stazione appaltante;
- in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, non essendovi valutazioni tecniche da effettuare, la valutazione delle offerte può essere svolta direttamente dal RUP o da un organo monocratico della stazione appaltante;
- per gli appalti e le concessioni di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria la scelta dei Commissari (che dovranno essere retribuiti per l’attività svolta) avviene attingendo ad un apposito Albo Nazionale obbligatorio gestito da ANAC, secondo criteri e modalità che saranno individuati dalla stessa Autorità con apposito Regolamento ancora in attesa di essere emanato;
- la Commissione *“può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni”*.

LA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE

La Commissione (art. 77 e 78)

- nel caso di procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria, o per quelle che non presentino particolari complessità, la stazione appaltante ha facoltà di nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione nonché delle ulteriori indicazioni operative che l'ANAC emanerà con apposite Linee Guida.
- **ANAC:**
 - ❑ tale facoltà di designazione in capo alla stazione appaltante non riguarda la nomina dell'intera commissione di gara, ma solo alcuni componenti diversi dal presidente, in quanto l'art. 77, comma 8, prevede che il presidente venga scelto dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati;
 - ❑ è opportuno che le stazioni appaltanti limitino il ricorso a tale facoltà nel caso di appalti di lavoro di importo superiore a determinate soglie, ad esempio un milione di euro, ovvero quando per precedenti aggiudicazioni vi siano stati fenomeni degenerativi, quali tentativi di corruzione, gravi errori accertati da parte della commissione giudicatrice, ecc.

LA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE

La Commissione - funzioni

- Le funzioni della commissione risultano **circoscritte alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo**, restando tutte le altre attribuzioni (controllo della tempestività delle offerte, controllo delle dichiarazioni e del possesso dei requisiti generali e speciali, concessione del soccorso istruttorio ecc.) di specifica competenza della stazione appaltante, e quindi del RUP.

- **ANAC:**
 - ☐ Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con il supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice.

LA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE

La Commissione – requisiti e cause di incompatibilità

- a. I commissari **non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;**
- b. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.
- c. Ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001, non possono far parte delle commissioni giudicatrici «coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale» (i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);
- d. Non possono assumere l'incarico di commissari coloro che si trovano nelle ipotesi di cui all'art. 42 del Codice;
- e. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
 - **Per l'ANAC** è necessario inserire ulteriori reati, quali il falso, i delitti contro l'ambiente, le truffe, le estorsioni, l'associazione a delinquere

LA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE

La Commissione – requisiti e cause di incompatibilità

▪ ANAC:

- ❑ I requisiti di moralità ed le eventuali cause di incompatibilità enunciati nell'art. 77 (direttamente o per rimando ad altre disposizioni normative) sono applicabili non solo alla commissione esterna formata da esperti designati da ANAC, ma anche ai componenti interni nominati dalla stazione appaltante nelle ipotesi in cui tale facoltà sia prevista dal Codice.
- ❑ Per quanto concerne il momento della dichiarazione di assenza delle cause di incompatibilità, è opportuno consentire agli esperti di decidere se anticipare la dichiarazione di incompatibilità e di situazioni di impossibilità a svolgere il ruolo di commissario di gara già al momento della comunicazione della lista degli esperti. Al riguardo, contestualmente all'invio dell'elenco alla stazione appaltante, l'Autorità comunica a ciascun esperto selezionato l'inserimento nell'elenco stesso. Ciò ha il vantaggio di pre-allertare il candidato a commissario di gara e di permettergli di comunicare incompatibilità e impossibilità a svolgerne il ruolo; fermo restando che tale facoltà persiste fino al momento dell'accettazione dell'incarico.

LA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE

La Commissione – composizione

Ai sensi dell'art. 77, comma 2, la commissione è composta da 3 o 5 membri

▪ ANAC:

- ❑ Al fine di ridurre i costi della gara e velocizzare i tempi di aggiudicazione è opportuno che le stazioni appaltanti prevedano un numero di commissari, di regola, pari a 3, salvo situazioni di particolare complessità nel quale il numero di commissari può essere elevato a 5.
- ❑ Possono svolgere il ruolo di componenti delle commissioni giudicatrici i seguenti soggetti:
 - a) professionisti, con almeno cinque anni di iscrizione in albi professionali, che contemplino un'attività (non marginale) relativa al settore di riferimento, con comprovata esperienza nello stesso, testimoniata dall'attività svolta con continuità o dal numero di incarichi ricevuti;
 - b) docenti universitari di ruolo, con almeno cinque anni di esperienza specifica nell'area di competenza;
 - c) pubblici dipendenti di ruolo in possesso di diploma di laurea, iscritti a un ordine o abilitati a svolgere una determinata professione attinente al settore specifico dell'Albo per cui si chiede di essere iscritti o, in assenza dell'iscrizione o dell'abilitazione, che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno cinque anni nel settore di riferimento. I dipendenti pubblici devono avere una qualifica di dirigente o funzionario (o equivalente).
- ❖ Al fine di individuare lo specifico settore di riferimento, di cui all'art. 78, comma 1, si farà riferimento al Vocabolario comune per appalti pubblici (CPV) di cui al Regolamento (CE) n. 213/2008, che deve essere già inserito nei documenti di gara

LA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE

Commissari – iscrizione ed aggiornamento Albo

▪ ANAC:

- ❑ I professionisti, i docenti universitari e i dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e di esperienza prescritti possono iscriversi all'Albo;
- ❑ Gli esperti devono presentare la propria candidatura all'ordine, università o amministrazione di appartenenza, dichiarando, sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti di onorabilità individuati nel regolamento e comprovando il possesso degli ulteriori elementi richiesti;
- ❑ L'ordine, l'università o l'amministrazione, una volta verificata la documentazione prodotta dai candidati inviano la domanda di iscrizione per gli stessi, comprensiva dell'autodichiarazione circa il rispetto dei requisiti di moralità, secondo le modalità e i tempi indicati dall'Autorità nel regolamento.
- ❑ L'Autorità, ricevute le comunicazioni, controllata la correttezza formale degli invii, procede alla predisposizione dell'Albo, diviso in sottosezioni corrispondenti ai settori di riferimento.
- ❑ L'iscrizione di nuovi esperti avviene con modalità analoghe a quelle relative alla prima iscrizione, prevedendo, a distanza di un anno da quest'ultima, una finestra temporale per l'invio di nuove candidature. In questa sede vengono anche indicate le richieste di cancellazione per perdita dei requisiti oggettivi di iscrizione, quali cancellazione dall'albo, quiescenza o decesso.

LA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE

Commissari – modalità per la selezione degli esperti

L'art. 77 stabilisce che:

- a. la nomina dei commissari avviene dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- b. l'ANAC ha cinque giorni di tempo per inviare la lista dei candidati;
- c. la stazione appaltante procede con sorteggio pubblico alla scelta dei candidati;
- d. i sorteggiati devono pronunciarsi in merito all'accettazione dell'incarico e all'inesistenza di cause di incompatibilità.

■ ANAC:

- la stazione appaltante invia la richiesta all'Autorità, con le modalità indicate nel regolamento; nella richiesta indica il numero di componenti da nominare e il numero di candidati che ritiene opportuno compongano la lista;
- una volta ricevuta la richiesta, l'Autorità procede alla selezione del numero dei candidati richiesto, con sistemi informatizzati che garantiscano l'aleatorietà della scelta;
- le stazioni appaltanti, una volta ricevuto l'elenco dei candidati, devono procedere al sorteggio pubblico, con procedure che garantiscano almeno la piena conoscenza della data del sorteggio e delle modalità di svolgimento dello stesso da parte di tutti i concorrenti.

LA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE

Commissione – Pubblicazioni e trasparenza

- Ai sensi dell'art. 29, comma 1, la stazione appaltante deve pubblicare tempestivamente sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.
- La stessa informazione, come tutti gli altri atti relativi alla trasparenza, deve essere pubblicata sul sito del M.I.T. e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC.
 - **ANAC:**
 - ❑ Ad esito del sorteggio, la SA deve inviare all'Autorità una relazione sulla base di un questionario predisposto dall'Autorità stessa. Le informazioni richieste riguardano la data di effettuazione del sorteggio, le modalità adottate per garantire la trasparenza del sorteggio, l'elenco dei soggetti estratti, l'elenco dei soggetti che hanno rifiutato la partecipazione al sorteggio e/o l'incarico per incompatibilità o per ragioni diverse da quest'ultima.
 - ❑ Al termine delle operazioni di gara, la commissione giudicatrice deve inviare una relazione, sempre sulla base di un modello predisposto dall'Autorità, nella quale vengono indicati i tempi per l'espletamento dell'attività, le date delle sedute, pubbliche o riservate, eventuali criticità riscontrate nell'espletamento dei lavori della commissione. La relazione deve essere sottoscritta anche dal RUP

FASI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

FASI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Art.32 - FASI

- **PROGRAMMAZIONE** della stazione appaltante in conformità all'art. 21 del Codice ed alle norme interne di organizzazione e contabilità
- **DETERMINA A CONTRARRE**  prima dell'avvio delle procedure di affidamento
- **BANDO/LETTERA DI INVITO**  deve individuare gli **elementi essenziali del contratto** e i **criteri di selezione** degli operatori economici e delle offerte.
- **PRESENTAZIONE OFFERTE**  ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta;
- **PRESENTAZIONE OFFERTE**  l'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per 180 gg dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

FASI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Art.32 – FASI (segue)

- **NOMINA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE**

- **SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA**

- **PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE**

della Commissione di aggiudicazione  sostituisce l'aggiudicazione provvisoria

 Verifica dell'organo competente entro 30 gg (art. 33)

 aggiudicazione

 **efficace** dopo la verifica dei prescritti

FASI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Controlli sugli atti delle procedure di affidamento (art. 33)

Al termine dello svolgimento delle operazioni di gara l'organo competente (Rup nelle procedure aggiudicate con il criterio del minor prezzo, Commissione di aggiudicazione nelle procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) adotta una «*proposta di aggiudicazione*», che è soggetta all'approvazione del competente Direttore/Dirigente nel termine di 30 giorni.

Il termine per l'approvazione:

- decorre dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente;
- è interrotto dalla richiesta di documenti e/o chiarimenti;
- riprende a decorrere dal momento in cui il richiedente ha ricevuto le integrazioni già chieste.

N.B. Decorso tale termine, la proposta di aggiudicazione si intende comunque approvata.

FASI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Comunicazioni nella fase di aggiudicazione (art. 76)

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 76, co. 5, comunica d'ufficio tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni:

- a) **l'aggiudicazione** all'aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;
- b) **l'aggiudicazione** a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni;
- c) **l'aggiudicazione** a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- d) **l'esclusione** agli offerenti esclusi;
- e) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;
- f) **la data di avvenuta stipula del contratto con l'aggiudicatario** ai soggetti di cui ai punti a), b) e c) che precedono

FASI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Comunicazioni nella fase di aggiudicazione (art. 76)

Le comunicazioni sono fatte mediante posta elettronica certificata ovvero utilizzando mezzi di comunicazione elettronici conformi alle prescrizioni di cui all'art. 52 del Codice.

- ❖ **Le comunicazioni ai soggetti di cui alle lett. da a) a d) che precedono indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto**

FASI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

STANDSTILL (ART. 32)

Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del procedimento di aggiudicazione (stand still).

Tale termine **non si applica**, e quindi la stipulazione può verificarsi in qualsiasi momento successivo all'aggiudicazione:

- nelle procedure con pubblicazione del bando o inoltro di inviti qualora vi sia:
 - una sola offerta presentata, senza che si siano verificate impugnazioni del bando o dell'invito o le stesse siano già state respinte con decisione definitiva;
 - una sola offerta ammessa, pur essendo pervenute più offerte, senza che si siano verificate impugnazioni del bando o dell'invito o le stesse siano già state respinte con decisione definitiva.
- nelle procedure svoltesi con sistema dinamico di acquisizione di cui all'art. 55 o con accordo quadro di cui all'art. 54;

FASI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

STANDSTILL (ART. 32) - segue

Lo standstill **non si applica**:

- nel caso di acquisto effettuato attraverso il MEPA;
- nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b);

FASI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

STANDSTILL «PROCESSUALE» (ART. 32)

Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può' essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante:

- per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare
- ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti, se successiva.

L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice:

- si dichiara incompetente,
- o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari
- o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

FASI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Art.32 – FASI

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, **la stipulazione** del contratto di appalto o di concessione **ha luogo entro i successivi sessanta giorni**, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato

➤ l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto, senza alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza:

- a. nel caso di lavori, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale;
- b. nel caso di servizi e forniture, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

FASI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Art.32 – FASI

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salve le ipotesi di **esecuzione d'urgenza**, ammessa **esclusivamente**

- ✓ per eventi oggettivamente imprevedibili
- ✓ per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale
- ✓ nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

FASI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Art.32 - FASI

Il contratto è stipulato, **a pena di nullità:**

- ✓ con **atto pubblico notarile informatico**,
- ✓ ovvero, **in modalità elettronica** secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante,
- ✓ **in forma pubblica amministrativa** a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante
- ✓ o **mediante scrittura privata** in caso di procedura negoziata (sempre firmata digitalmente)
- ✓ ovvero per gli affidamenti di importo **non superiore a 40.000 euro** mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito **scambio di lettere**, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

FASI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

DETERMINA A CONTRARRE:
elementi essenziali del contratto e
criteri di selezione degli op. economici e delle offerte



BANDO DI GARA / LETTERA INVITO



PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE



TRASMISSIONE VERBALE ED ATTI DI GARA AL DIRIGENTE R.P.

FASI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

TRASMISSIONE VERBALE ED ATTI DI
GARA AL DIRIGENTE R.P.

VERIFICHE SU PROPOSTA
DI AGGIUDICAZIONE

DETERMINA AGGIUDICAZIONE
(DEFINITIVA del precedente codice)

DETERMINA DI
AGGIUD. (DEFINITIVA)

VERIFICHE SU
AGGIUDICATARIO DEFINITIVO



Inserire titolo

**Procedura aperta
o ristretta**

**Procedura
negoziata**

**Affidamento
sotto i 40 mila**

Atto
pubblico

Atto
pubblico

Scrittura
privata

Scambio
di lettere

Scrittura
privata

Notaio

Pubblico
ufficiale
rogante

Notaio

Pubblico
ufficiale
rogante

Firma
digitale

PEC

L'ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti

Accesso agli atti di gara e riservatezza (art. 53)

1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.

L'accesso agli atti

Differimento del diritto di accesso (art. 53)

2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, **il diritto di accesso è differito:**

- a) nelle **procedure aperte**, in relazione **all'elenco dei soggetti** che hanno presentato offerte, fino alla **scadenza del termine** per la **presentazione delle medesime**;
- b) **nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali**, in relazione **all'elenco dei soggetti** che hanno **fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse**, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla **scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime**; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- c) **in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione**;
- d) in relazione al procedimento di **verifica della anomalia** dell'offerta, fino all'**aggiudicazione**.

L'accesso agli atti

Tali atti, fino alla scadenza dei termini previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo



Rivelazione segreti d'ufficio (326 c.p.)

L'accesso agli atti

Esclusione dal diritto di accesso

5. Fatta salva la disciplina prevista dal codice, per **gli appalti secretati** o la cui esecuzione richiede **speciali misure di sicurezza** sono **esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:**

- a) alle **informazioni** fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, **secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali**, a meno che tale accesso non sia strumentale ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi (comma 6);
- b) ai **pareri legali** acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- c) alle **relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;**
- d) alle **soluzioni tecniche** e ai programmi per elaboratore **utilizzati dalla stazione appaltante** o dal gestore del sistema informatico per le **aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale**

LE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Art. 36

ANAC - Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti

Documento di consultazione “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”

“Le procedure di amministrazione diretta, affidamento diretto e le procedure negoziate enunciate dall’art. 36, poste in essere dalle stazioni appaltanti, ad eccezione dei soggetti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano:

*1) agli **appalti** aggiudicati:*

- a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi a supporto del RUP);*
- b) nei settori speciali, gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica), in quanto compatibile, ma non ai soggetti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per i quali è disposta l’applicazione della disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza;*

*2) alle **concessioni** di lavori pubblici e di servizi”.*

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Art. 36

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei **principi** di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del **principio di rotazione** e in modo da assicurare **l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.**

Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)

1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la **qualità** delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei **principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.**

Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, **i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità** con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a **esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile**, anche dal punto di vista energetico.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Commissione Europea Comunicazione interpretativa C 179/2006

“Sul diritto comunitario applicabile agli appalti pubblici non soggetti in tutto o in parte alle disposizioni delle direttive comunitarie sugli appalti”

AVCP - Determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011

“Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106”.

AVCP - Determinazione n. 2 del 6 aprile 2011

“Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare riferimento all’ipotesi di cui all’art. 122, comma 7-bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163”

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

ANAC: Nell'espletamento delle suddette procedure, le stazioni appaltanti garantiscono, in aderenza:

- a) al principio di **economicità**, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di **efficacia**, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
- c) al principio di **tempestività**, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di **correttezza**, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di **libera concorrenza**, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di **non discriminazione** e di **parità di trattamento**, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

ANAC: Nell'espletamento delle suddette procedure, le stazioni appaltanti garantiscono, in aderenza:

g) al principio di **trasparenza e pubblicità**, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;

h) al principio di **proporzionalità**, l'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

i) al principio di **rotazione**, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese.

▪ Il rispetto di tali principi impone una rivisitazione delle prassi abitualmente seguite dalle stazioni appaltanti nelle procedure sotto soglia, soprattutto per renderle PIU' TRASPARENTI nella scelta del contraente.

▪ In particolare, gli affidamenti sotto soglia, ivi incluso l'affidamento diretto, non possono essere frutto di scelte arbitrarie e le stazioni appaltanti devono predefinire ed esplicitare i criteri per la selezione degli operatori economici, con riferimento allo specifico contratto, nonché assicurare adeguate forme di pubblicità agli esiti delle procedure di affidamento.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

- **Il principio di rotazione** deve:
 - ✓ evitare la formazione di rendite di posizione a favore di alcuni operatori economici in violazione del principio di concorrenza
 - ✓ favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico
 - ✓ tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, mediante fissazione di requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Art. 36

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

ANAC: L'art. 36, comma secondo, individua procedure semplificate per la selezione del contraente, in relazione all'importo. Le stazioni appaltanti hanno comunque la facoltà di ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle **procedure ordinarie**, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

Pertanto, nelle ipotesi in cui il mercato risulti particolarmente ampio, le stazioni appaltanti, nella determina o delibera a contrarre, non dovrebbero limitarsi ad individuare la procedura applicabile con riferimento agli importi di cui all'articolo 36, **ma dovrebbero, ad esempio, dare conto delle ragioni che le hanno indotte ad optare per un sistema di affidamento non aperto alla partecipazione di tutte le imprese potenzialmente interessate**.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro

a) per affidamenti di **importo inferiore a 40.000 euro**, mediante **affidamento diretto, adeguatamente motivato** o per i lavori in amministrazione diretta;

ANAC: I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante sotto la guida del RUP (non essendo più previsto nell'attuale Codice un elenco di ambiti oggettivi di riferimento), e spesso coincidono con quelli urgenti imprevedibili e con i piccoli lavori di manutenzione di opere o impianti.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro

ANAC

• **A. Avvio della procedura**

- La procedura prende l'avvio con la **delibera a contrarre**.
- È preferibile svolgere una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare la platea dei potenziali affidatari.
- Le stazioni appaltanti definiscono nella delibera o determina a contrarre:
 - l'esigenza che intendono soddisfare;
 - le caratteristiche delle opere/beni/servizi che intendono conseguire;
 - i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - l'importo massimo stimato dell'affidamento e alla relativa copertura, nonché le principali condizioni contrattuali.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro

ANAC:

• B. Criteri di selezione

- Fermo restando il necessario possesso dei **requisiti di carattere generale** desumibili dall'art. 80, sulla scorta dei principi di economicità ed efficacia, i criteri di selezione sono connessi al possesso di requisiti minimi di:
- a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di esibire, ad esempio, il certificato di iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
 - b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale o altra documentazione considerata idonea;

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro

ANAC:

• **B. Criteri di selezione**

c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto. A tal proposito, potrebbe essere richiesta l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. Per le ipotesi di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, potrebbero essere indicati quali criteri preferenziali di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, quali i criteri reputazionali di cui all'art. 83, comma 10, del Codice.

d) In ogni caso, i requisiti minimi devono essere **proporzionati** all'oggetto del contratto e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare affidatarie.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro

ANAC:

• C. Scelta del contraente e obbligo di motivazione

La scelta dell'affidatario deve essere **adeguatamente motivata**, in particolare in ordine ai seguenti aspetti:

- possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei **requisiti** richiesti nella delibera a contrarre;
- rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante;
- eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
- convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.

A tal fine, le stazioni appaltanti, anche per soddisfare gli oneri motivazionali, possono procedere alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

In caso di affidamento all'operatore economico uscente, è richiesta una **motivazione più stringente**, avuto riguardo

- ✓ al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
- ✓ alla competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro

ANAC:

- **D. Stipula contratto e pubblicazione**

- la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;
- **non si applica il termine dilatorio di stand still** di 35 giorni per la stipula del contratto;
- fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, trova altresì applicazione l'art. 29 del Codice che impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione nei propri siti web istituzionali, delle motivazioni, almeno in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell'affidatario del contratto.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle **procedure ordinarie**, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di **importo inferiore a 40.000 euro**, mediante **affidamento diretto, adeguatamente motivato** o per i lavori in amministrazione diretta;

- ❖ Per acquisti di beni e servizi rimane ferma la disciplina sull'obbligo di ricorso agli strumenti elettronici di acquisto (art. 1, c.450, L.296/2006)
- ❖ Attenzione al divieto di frazionamento artificioso (anche alla luce dell'obbligo di programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro)
- ❖ Attenzione alla verifica di congruità economica (opportunità di tracciare indagini di mercato)
- ❖ Attenzione al criterio rotativo (ripetuti affidamenti diretti alla medesima ditta costituiscono un indice di rischio)
- ❖ Opportunità di confronto concorrenziale semplificato anche per questa fascia di importo laddove praticabile

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Affidamenti tra 40.000 e 150.000 € per lavori e tra 40.000 € e soglia comunitaria per servizi e forniture

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di **rotazione** degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in **amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso** sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

❖ Per acquisti di beni e servizi sotto-soglia rimane ferma la disciplina sull'obbligo di ricorso agli strumenti elettronici di acquisto (art. 1, c.450, L.296/2006)

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Art. 36 (Contratti sotto soglia)

7. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9.

Art. 216, comma 9:

9. Fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante **avviso pubblicato sul proprio profilo del committente** per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti **elenchi di operatori economici** utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Affidamenti tra 40.000 e 150.000 € per lavori e tra 40.000 € e soglia comunitaria per servizi e forniture

ANAC:

- La procedura prende l'avvio con la **determina a contrarre**, nella quale le amministrazioni aggiudicatrici definiscono
 - l'esigenza che intendono soddisfare tramite l'affidamento del contratto,
 - le caratteristiche minime delle opere/beni/servizi che intendono conseguire,
 - i criteri per la selezione degli operatori da invitare
 - il criterio per la scelta della migliore offerta.

- Le attività delineate dalla norma si articolano in due fasi:
 - a) lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione di elenchi per la **selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;**
 - b) il **confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati.**

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Affidamenti tra 40.000 e 150.000 € per lavori e tra 40.000 € e soglia comunitaria per servizi e forniture ANAC:

- **A. L'indagine di mercato e l'elenco dei fornitori**

- La **fase dell'indagine di mercato**, promossa dal RUP, serve a conoscere l'assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.
- In tale fase la stazione appaltante delinea un quadro chiaro e completo del mercato di riferimento, **senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura**. Pertanto, le stazioni appaltanti hanno cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando altresì le informazioni fornite dagli operatori consultati.
- Le indagini di mercato avvengono **secondo le modalità ritenute più convenienti**, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre amministrazioni aggiudicatrici, nonché di altri di fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Affidamenti tra 40.000 e 150.000 € per lavori e tra 40.000 € e soglia comunitaria per servizi e forniture

ANAC:

- **A. L'indagine di mercato e l'elenco dei fornitori**

- L'indagine di mercato deve avere opportuna **pubblicità** mediante gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua "appetibilità" per i potenziali concorrenti, da valutare sulla base di parametri non solo economici:
- pubblicazione di un **avviso sul profilo di committente**, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o ad altre forme di pubblicità
- durata della pubblicazione stabilita in ragione della rilevanza del contratto, **per un periodo minimo identificabile in quindici giorni**, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Affidamenti tra 40.000 e 150.000 € per lavori e tra 40.000 € e soglia comunitaria per servizi e forniture

ANAC:

- **A. L'indagine di mercato e l'elenco dei fornitori**

- L'avviso indica almeno

- i. il **valore dell'iniziativa**,

- ii. gli elementi essenziali del **contratto**,

- iii. i **requisiti di idoneità professionale**,

- iv. i **requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali** richieste ai fini della partecipazione,

- v. il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura,

- vi. i criteri di selezione degli operatori economici,

- vii. le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

- Inoltre, nell'avviso di indagine sul mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dell'affidatario mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Affidamenti tra 40.000 e 150.000 € per lavori e tra 40.000 € e soglia comunitaria per servizi e forniture

ANAC:

• **A. L'indagine di mercato e l'elenco dei fornitori**

- La stazione appaltante può individuare gli operatori economici selezionandoli da **elenchi costituiti ad hoc**, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell'art. 36, comma 7:
 - a. avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà dell'amministrazione di realizzare un elenco di soggetti da cui trarre i nomi degli operatori da invitare;
 - b. pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o altre forme di pubblicità.
- L'avviso indica
 - ✓ le modalità di selezione degli operatori economici da invitare e i requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del Codice,
 - ✓ le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco
 - ✓ gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Affidamenti tra 40.000 e 150.000 € per lavori e tra 40.000 € e soglia comunitaria per servizi e forniture

ANAC:**• A. L'indagine di mercato e l'elenco dei fornitori**

- L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è **consentita senza limitazioni temporali.**
- L'amministrazione procede alla valutazione delle istanze di iscrizione entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.
- L'amministrazione prevede le modalità di revisione dell'elenco con cadenza almeno annuale, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di emendamento (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). In ogni caso, gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
- Le amministrazioni aggiudicatrici possono **escludere** dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.
- **Gli elenchi sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.**

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Affidamenti tra 40.000 e 150.000 € per lavori e tra 40.000 € e soglia comunitaria per servizi e forniture

ANAC:

- **B. Il confronto competitivo**

- I. Selezione degli operatori economici**

- la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, **in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque**, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.
- **la determina a contrarre è pubblicata** anche nelle procedure negoziate **di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea** [*ovviamente mascherando l'elenco delle ditte invitate*]
- Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al **sorteggio**, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione di elenco. In tale ipotesi, l'amministrazione aggiudicatrice rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all'art. 53, comma 2, lett. b), del Codice.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Affidamenti tra 40.000 e 150.000 € per lavori e tra 40.000 € e soglia comunitaria per servizi e forniture

ANAC:

- B. Il confronto competitivo

- La stazione appaltante è comunque tenuta al rispetto di un **criterio di rotazione degli inviti**, per favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, **evitando il consolidarsi di rapporti esclusivi** con determinati operatori economici.
- Il numero minimo di cinque operatori da invitare, ove esistenti, non esclude che la stazione appaltante possa invitare le imprese **anche in numero superiore** a cinque, al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Affidamenti tra 40.000 e 150.000 € per lavori e tra 40.000 € e soglia comunitaria per servizi e forniture

ANAC:

• B. Il confronto competitivo

II. Modalità di partecipazione

- gli operatori economici, selezionati sulla base dei criteri indicati dalla stazione appaltante nella determina a contrarre, sono invitati a presentare offerta **a mezzo di posta elettronica certificata** ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite **lettera** (art. 75, comma 3).
- tutti gli operatori devono essere **invitati contemporaneamente**.
- l'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di **formulare un'offerta informata** e dunque seria.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Affidamenti tra 40.000 e 150.000 € per lavori e tra 40.000 € e soglia comunitaria per servizi e forniture

ANAC

- **B. Il confronto competitivo**

II. Modalità di partecipazione

L'invito deve contenere almeno:

- a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatore economico selezionato da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'elenco;
- c. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e. il criterio di aggiudicazione e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Affidamenti tra 40.000 e 150.000 € per lavori e tra 40.000 € e soglia comunitaria per servizi e forniture

ANAC:

• **B. Il confronto competitivo**

II. Modalità di partecipazione (segue)

L'invito deve contenere almeno:

- f. il criterio di aggiudicazione e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- g. la misura delle penali;
- h. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- i. l'eventuale richiesta di garanzie;
- j. il nominativo del RUP.

N.B. *All'invito dovrebbero essere allegati lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.*

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Affidamenti tra 40.000 e 150.000 € per lavori e tra 40.000 € e soglia comunitaria per servizi e forniture

ANAC:

• **B. Il confronto competitivo**

II. Modalità di partecipazione

- Per quanto concerne la scelta del **criterio di aggiudicazione**, è possibile aggiudicare la gara sulla base del solo elemento del **prezzo** nel caso di affidamento di lavori di importo pari o inferiore a € 1.000.000,00 e di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
- La scelta del criterio del minor prezzo per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro:
 - deve essere motivata;
 - rende applicabile la disciplina dell'aggiudicazione al prezzo più basso, determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o mediante offerta a prezzi unitari.
- **Le sedute di gara** devono essere svolte in forma **pubblica** e le relative attività devono essere **verbalizzate**.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Affidamenti tra 40.000 e 150.000 € per lavori e tra 40.000 € e soglia comunitaria per servizi e forniture

ANAC:

• **B. Il confronto competitivo**

II. Modalità di partecipazione

➤ **La verifica dei requisiti** *[servizi e forniture sotto soglia e lavori infra 1 milione di euro]*

Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36:

- Obbligatoriamente sul solo aggiudicatario;
- E' fatta ovviamente salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione (cfr. art. 71 d.P.R. n. 445/2000),
- **I requisiti di carattere generale sono verificati mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81;**
- **I requisiti economici e finanziari e tecnico professionali** richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara sono verificato dalla stazione appaltante

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Banca dati nazionale degli operatori economici**Art. 81 (Documentazione di gara)**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice **è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.**

Art. 216, comma 13:

13. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Affidamenti tra 40.000 e 150.000 € per lavori e tra 40.000 € e soglia comunitaria per servizi e forniture

ANAC:

• III. Stipula contratto e pubblicazione

- Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in **modalità elettronica** secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante **scrittura privata**.
- Per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, è **esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto**.
- L'avviso sull'esito della procedura contiene l'elenco dei soggetti invitati e deve essere pubblicato. Un utile complemento alla pubblicazione dei menzionati dati è rappresentato dalla previa pubblicazione dell'esito dell'indagine di mercato.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Art. 36 - Affidamenti di lavori pari o superiori a 150.000 € e inferiori a € 1.000.000

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante **procedura negoziata** di cui all'articolo 63 con consultazione di **almeno dieci operatori economici**, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

- E' ammesso il criterio del prezzo più basso (da motivare);
- E' ammessa l'esclusione automatica delle offerte anomale (almeno dieci offerte ammesse) con sorteggio in seduta pubblica dei criteri per il calcolo della soglia di anomalia (art. 97, c.8 e c.2);
- Per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria fino a 1 milione di euro, una volta entrato in vigore il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, occorre procedere mediante strumenti telematici di negoziazione (art. 37, c.2)

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Affidamenti di lavori pari o superiori a 150.000 € e inferiori a € 1.000.000**ANAC:**

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro... (segue)

- La procedura delineata ricalca quella dettata al comma 2, lett. b), con l'estensione a dieci del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo.
- I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati **dall'attestato di qualificazione SOA** (art. 84 Codice) per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto.
- Considerata l'ampiezza del limite di soglia fino a 1.000.000,00 euro è ancor più necessaria l'individuazione di meccanismi idonei a garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento degli operatori economici.
- Ai sensi dell'art. art. 32, comma 10, si **applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.**

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Art. 36 - Affidamenti di lavori pari o superiori a € 1.000.000 ed inferiori alla soglia comunitaria

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.

- Procedura aperta o procedura ristretta
- Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- Possibilità di nomina commissione interna

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Art. 36

9. In caso di ricorso alle **procedure ordinarie**, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli da 60 a 63 possono essere ridotti fino alla metà.

Procedura aperta: 35gg. -> 18gg.

Procedura ristretta: 30gg + 30 gg -> 15 gg. + 15 gg.

I bandi e gli avvisi sono **pubblicati sul profilo del committente** della stazione appaltante e **sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC** di cui all'articolo 73, comma 1,

Fino all'emanazione del decreto del M.I.T. di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla **Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana**, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Differenze rispetto al vecchio regime

- Scompaiono le procedure in economia per beni e servizi, poiché sostanzialmente assorbite nella nuova disciplina delle procedure sotto-soglia.
- Non è più rilevante la tipizzazione delle voci di spesa con regolamento o provvedimento interno.
- I casi particolari dell'art. 125, c.10, secondo periodo, del previgente Codice, laddove il confronto concorrenziale semplificato non sia praticabile, possono essere ricondotti alle fattispecie dell'urgenza o dei servizi-forniture complementari dell'art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione).
- Rimane il riferimento ai lavori in amministrazione diretta infra 150.000 euro.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

- Sono state recepite in parte le indicazioni del Consiglio di Stato, Comm. Spec, nel parere 1.4.2016 n. 855, col quale si è auspicata “... **una prudenza del codice, quanto meno iniziale, nel tasso di semplificazione delle procedure degli affidamenti sotto soglia.** Semplificazione che può tradursi in una perdita di concorrenza e partecipazione, atteso anche, in virtù del «combinato disposto» della divisione in lotti, l’elevato valore complessivo delle commesse sotto soglia rispetto al totale degli appalti aggiudicati in Italia”.
- L’ANAC, nella propria determinazione n.12/2015 (“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”), “con specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria” ha raccomandato l’adozione di “Direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con **consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro**”.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

➤ Le procedure sotto-soglia di cui all'art. 36 del nuovo Codice si applicano anche ai **contratti di concessione**:

1) La rubrica dell'art. 36 fa riferimento ai “**Contratti**”, categoria comprensiva degli appalti e delle concessioni

2) L'art.164, c.2, stabilisce che “*Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni, contenute nella parte I e nella **parte II**, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle modalità e alle **procedure di affidamento**, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione*».

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Le procedure sotto-soglia di cui all'art. 36 del nuovo Codice si applicano anche ai servizi tecnici.

- **ANAC** - Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti Documento di consultazione - Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

Art. 31, comma 8: Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, **vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice** e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di **40.000 euro, possono essere affidati in via diretta**. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Le procedure sotto-soglia di cui all'art. 36 del nuovo Codice si applicano anche ai servizi tecnici.

Art. 157. (Altri incarichi di progettazione e connessi)

1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 [*progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico*], nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 35, **l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.**

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Le procedure sotto-soglia di cui all'art. 36 del nuovo Codice si applicano anche ai servizi tecnici.

Art. 157. (Altri incarichi di progettazione e connessi)

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo **di importo superiori a 40.000 e inferiore a 100.000 euro** possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, **e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b);** l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. **Gli incarichi di importo superiore a 100.000 euro, sono affidati con procedura aperta o ristretta ai sensi degli articoli 60 e 61;**

3. E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Deroghe allo stand-still**Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento)**

9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di **trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni** del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 **non si applica nei seguenti casi:**

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa **una sola offerta** e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il **mercato elettronico** e nel caso di **affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b).**

➤ Acquisti di beni e servizi sotto-soglia comunitaria

➤ Lavori di importo inferiore a 150.000 euro

PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Superiore o uguale a 209.000



SERVIZI E FORNITURE
Procedure ordinarie

Tra 40.000 e 208.999,99



SERVIZI E FORNITURE
Procedura negoziata con invito ad almeno 5 op.ec.

Superiore o uguale a 750.000



SERVIZI SOCIALI E SERVIZI SPECIFICI ALL. IX
(artt. 140, 142, 143)
Procedure ordinarie su bando

Tra 40.000 e 749.999,99



SERVIZI SOCIALI E SERVIZI SPECIFICI ALL. IX
(artt. 140, 142, 143)
Procedura negoziata con invito ad almeno 5 op.ec.

Tra 0 e 39.999



LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Affidamento diretto, adeguatamente motivato
LAVORI: amministrazione diretta

➤ Ferma restando la facoltà di avviare sempre procedure "ordinarie"

PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Superiore o uguale a 209.000	➔	SERVIZI TECNICI Procedure ordinarie comunitarie
Tra 100.000 e 208.999,99	➔	SERVIZI TECNICI Procedura aperta o ristretta
Tra 40.000 e 99.999,99	➔	SERVIZI TECNICI Procedura negoziata con invito ad almeno 5 op.ec.
Tra 0 – 39.999	➔	SERVIZI TECNICI <u>Affidamento diretto, adeguatamente motivato</u>

➤ Ferma restando la facoltà di avviare sempre procedure” ordinarie”

PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Superiore o uguale a 1.000.000



LAVORI
Procedure ordinarie (O.E.P.V.)

Tra 150.000 e 999.999,99



LAVORI
**Procedura negoziata con invito ad almeno
10 op.ec.**

Tra 40.000 e 149.999,99



LAVORI
**Procedura negoziata con invito ad almeno
5 op.ec.**
Amministrazione diretta

Tra 0 – 39.999



LAVORI
Affidamento diretto, adeguatamente motivato
Amministrazione diretta

➤ Ferma restando la facoltà di avviare sempre procedure " ordinarie"

PROCEDURE SOTTO SOGLIA

PER TUTTI

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

- Profilo del committente
- Almeno 15 gg.

**ELENCHI APERTI
(Linee guida ANAC)****INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA**

(verifica legittimazione procedura autonoma)

VERIFICA REQUISITI

- di regola solo in capo ad aggiudicatario
- mediante Banca Dati Naz. Op. Ec.

AVVISO

- sui risultati della procedura di affidamento
- con indicazione anche dei soggetti invitati

STIPULA DEL CONTRATTO

- Derogabilità stand-still per forniture e servizi sotto soglia e per lavori infra 150.000 euro

Servizi di ricerca e sviluppo

Servizi di ricerca e sviluppo

Servizi di ricerca e sviluppo (art 158)

Le norme del codice si applicano ai contratti aventi ad oggetto ricerca e sviluppo, identificati con i seguenti codici CPV:

- CPV 73000000-2 Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini;
- CPV 73100000-3 Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale;
- CPV 73110000-6 Servizi di ricerca;
- CPV 73300000-5 Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo;
- CPV 73120000-9 Servizi di sviluppo sperimentale;
- CPV 73420000-2 Studi di prefattibilità e dimostrazione tecnologica;
- CPV 73430000-5 Collaudo e valutazione,

PURCHÉ SUSSISTITANO CONTEMPORANEAMENTE LE SEGUENTI CONDIZIONI:

- i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività
- la prestazione del servizio è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.

Servizi di ricerca e sviluppo

Servizi di ricerca e sviluppo (art 158)

Nel caso, invece, in cui i risultati dei servizi di ricerca e sviluppo

- non appartengano all'amministrazione aggiudicatrice
- l'amministrazione aggiudicatrice non retribuisca interamente la prestazione,



è possibile ricorrere, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del codice (principi relativi all'affidamento di contratti esclusi), alla fattispecie degli appalti pubblici pre-commerciali, non disciplinati dal codice, a condizione che non esistano altre soluzioni disponibili sul mercato

Servizi di ricerca e sviluppo

Gli appalti pre-commerciali prevedono, quindi:

- la condivisione di rischi e benefici tra il committente pubblico e le imprese;
- il co-finanziamento da parte delle imprese partecipanti;
- lo sviluppo competitivo per fasi.

Servizi di ricerca e sviluppo

Condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato

- l'acquirente pubblico condivide i risultati delle attività di R&S con altre autorità pubbliche e imprese tramite la pubblicazione dei risultati, la loro standardizzazione e la loro commercializzazione.
- i rischi e i benefici delle attività di R&S sono condivisi tra le parti in modo che esse abbiano entrambe interesse a promuovere un'ampia commercializzazione e adozione delle nuove soluzioni.
- quando i benefici condivisi includono i diritti di proprietà intellettuale, occorre fare in modo che gli stessi vengano accordati alle imprese partecipanti agli appalti pre-commerciali in modo da non conferire loro vantaggi ingiusti in eventuali appalti futuri, e in modo da permettere all'acquirente pubblico di avere accesso ad una catena di approvvigionamento sufficientemente ampia e competitiva.

Servizi di ricerca e sviluppo

- Se la condivisione dei rischi e dei benefici non avviene alle condizioni di mercato e
- se il prezzo pagato per i servizi forniti è più elevato del prezzo di mercato,
- si riterrà di norma che si è in presenza di **un aiuto di Stato**, il quale deve essere notificato e valutato dalla Commissione ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE e della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

Servizi di ricerca e sviluppo

❑ Anac - Comunicato del Presidente del 9 marzo 2016

I servizi di R&S

- ✓ sono svolti per il raggiungimento di uno scopo obiettivamente e intrinsecamente aleatorio (non deve sussistere certezza dell'effettiva riuscita della ricerca)
- ✓ non possono essere diretti alla realizzazione di soluzioni la cui ripetibilità è assicurata dall'esistenza di soluzioni offerte dal mercato già prima dell'indizione della gara
- ✓ devono essere rivolti, infatti, allo sviluppo di una soluzione non disponibile o non pienamente disponibile sul mercato.

Più precisamente, con l'appalto pre-commerciale la ricerca è mirata a un progetto altamente innovativo, più difficile da gestire rispetto a situazioni nelle quali l'elemento della innovatività è presente ma assai limitato.